



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 29 maggio 2020

Anno LI - N. 81

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 55 del 29 maggio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.....1
[Protezione civile e calamità naturali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 623 del 19 maggio 2020

Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto.....84
[Veterinaria e zootecnia]

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 421529)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 55 del 29 maggio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.*[Protezione civile e calamità naturali]*

Note per la trasparenza:

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Visti il D.L. 25.3.2020, n. 19 e il D.L. 16.5.2020, n. 33;

Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 29 maggio 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 137 ricoverati positivi e 274 negativizzati, per un totale di 411 ricoverati, che erano 570 il 17 maggio 2020, oltre a solo 7 ricoveri in terapia intensiva, in numero di 20 il 17 maggio 2020, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza anche di fronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4 maggio 2020, come risulta anche dal numero di soggetti attualmente positivi pari a 1849, pari a 8601 unità il 30 aprile 2020 e 1834 in isolamento domiciliare;

Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, autorizza lo spostamento delle persone senza limitazioni e motivazioni all'interno del territorio regionale e consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" ed infine permette, al comma 16, alla Regione, "In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ..., informando contestualmente il Ministro della salute" di "introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2";

Visto il DPCM 17 maggio 2020, che ha consentito lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;

Viste le proprie ordinanze n. 48 del 17 maggio 2020 e n. 50 del 23 maggio 2020, con le quali sono stati disciplinati gli spostamenti personali e consentite determinate attività economiche e sociali nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, con le quali sono state in parte aggiornate e quindi sostituite le linee guida approvate il 16 maggio 2020 e richiamate come allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 e in parte integrate con riguardo ad ulteriori attività economiche e sociali di cui si intende far riprendere l'esercizio, nonché aggiornate le linee guida approvate

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 23 maggio 2020;

Viste le linee guida per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0/17, con i relativi allegati, costituiti da schema di dichiarazione di impegno al rispetto delle linee guida e da schema di patto di responsabilità reciproca, elaborate dalla Direzione Prevenzione Sicurezza alimentare e veterinaria dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto;

Viste le linee guida sulla gestione delle strutture residenziali sociosanitarie, trasmesse dal direttore sanitario f.f. di Azienda Zero in data 28 maggio 2020;

Vista la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell'INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in forza e in quanto conformi all'art. 1, comma 14, d.l. 33/20;

Rilevato che il rapporto sull'andamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue modificazioni, inviato dal predetto Ministero della Salute in data 28 maggio 2020 e relativo alla settimana 18-24 Maggio 2020, aggiornato al 26 maggio 2020 e con valutazioni aggiornate al 28 maggio 2020, indica, per quanto riguarda la valutazione relativa all'aumento di trasmissione ed attuale impatto di COVID-19 sui servizi assistenziali, una incidenza bassa-livello 2;

Ritenuto, sulla base dei suddetti dati, che la situazione epidemiologica sia compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente ordinanza agli effetti dell'art. 1, commi 14 e 16, del decreto legge n. 33 del 2020;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

A. SPOSTAMENTI INDIVIDUALI

- a. Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
- b. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza e dalle altre disposizioni vigenti.
- c. Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell'ambito dell'attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l'uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.
- d. Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.
- e. Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell'Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.

B. ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

- a. Dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali di seguito indicate sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui all'allegato 1):
 1. ristorazione (ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali, nonchè per l'attività di catering);
 2. stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge e aree libere per turismo;
 3. strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere, locazioni brevi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture analoghe;
 4. servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)

5. commercio al dettaglio;
6. commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, mercatini degli hobbisti, mercato dell'usato);
7. uffici aperti al pubblico (uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso di pubblico; autoscuole, attività didattiche non scolastiche e di formazione professionale, quali scuole di musica, lingue, nautiche, ecc.);
8. piscine (piscine pubbliche, piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive quali pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc., anche per svolgimento di corsi; sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione);
9. palestre (palestre di enti locali, soggetti pubblici e privati, comprese le attività fisiche con modalità a corsi senza contatto fisico interpersonale);
10. manutenzione del verde;
11. musei, archivi e biblioteche (strutture di enti locali e altri soggetti pubblici e privati, proprietari di qualsiasi luogo di cultura);
12. strutture turistico-ricettive all'aria aperta;
13. rifugi alpini;
14. attività fisica all'aperto;
15. noleggio veicoli e altre attrezzature;
16. informatori scientifici del farmaco;
17. aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive;
18. circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età - per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività motorie e sportive, formative, conferenze, dibattiti e spettacoli si rimanda alle schede tematiche pertinenti e alla relativa disciplina);
19. formazione professionale (attività formative non esercitabili a distanza quali laboratori, didattica in aula, attrezzature, strumenti, esami finali e attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali);
20. parchi tematici e di divertimento (giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi);
21. strutture termali e centri benessere (strutture termali, piscine termali, centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture ricettive, con riguardo anche alle diverse attività praticabili in tali strutture collettive e individuali);
22. professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;

b. In caso di approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse sono vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza;

c. Le attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, sono svolte nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;

d. Dal 1° giugno 2020, i servizi per bambini e adolescenti, relativamente alla fascia d'età 3/17 anni, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 2, con gli schemi non vincolanti annessi all'allegato;

e. Per i minori di anni 3, sarà definita con apposito provvedimento la data a decorrere dalla quale potranno essere svolti i relativi servizi a seguito di interlocuzione con gli organi nazionali;

f. In conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, la formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. 81/08 è possibile in presenza, anche per quanto riguarda la parte pratica dei corsi nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, operanti nella singola azienda;

g. A parziale modifica della scheda relativa alle attività degli stabilimenti balneari la superficie minima per ombrellone è di 12 metri quadrati;

h. Nelle strutture residenziali sociosanitarie si applicano, relativamente ad accoglienza di nuovi ospiti e accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno, le linee guida di cui all'allegato 3); sono fatte salve disposizioni più restrittive delle singole strutture.

C. EFFICACIA TEMPORALE

1. Fatte salve le specifiche previsioni di cui alla lettera B), la presente ordinanza ha effetto dal 1° giugno 2020 al 14 giugno 2020;
2. La presente ordinanza sostituisce le precedenti in vigore.

D. DISPOSIZIONI FINALI

1. La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L'accertamento compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19";
2. La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3. È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;
4. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia



Allegato 1 all’Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020



20/94/CR01/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

**Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e
Produttive**

Roma, 25 maggio 2020

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

SCOPO E PRINCIPI GENERALI

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e *contact tracing*.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

Allegato 1 all’Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020**SCHEDE TECNICHE**

- **RISTORAZIONE**
- **ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)**
- **STRUTTURE RICETTIVE**
- **SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)**
- **COMMERCIO AL DETTAGLIO**
- **COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)**
- **UFFICI APERTI AL PUBBLICO**
- **PISCINE**
- **PALESTRE**
- **MANUTENZIONE DEL VERDE**
- **MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE**
- **STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA**
- **RIFUGI ALPINI**
- **ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO**
- **NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE**
- **INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO**
- **AREE GIOCHI PER BAMBINI**
- **CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI**
- **FORMAZIONE PROFESSIONALE**
- **CINEMA E SPETTACOLI**
- **PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO**
- **SAGRE E FIERE**
- **SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA**
- **STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE**
- **PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE**

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l’ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “*Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi*”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “*Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2*”; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “*Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2*”; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “*Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19*”.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

RISTORAZIONE*

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili **prodotti per l'igienizzazione delle mani** per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra le sedute.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi **esterni** (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I **tavoli** devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- La consumazione al **banco** è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- La consumazione a **buffet in modalità self-service** non è consentita. È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
- Il **personale** di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

* La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto
- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite **prenotazione** e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
- Assicurare un distanziamento tra gli **ombrelloni** (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
- Tra le **attrezzature** di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le **attrezzature** come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. **vanno disinfettati ad ogni cambio di persona** o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
- Per quanto riguarda le **spiagge libere**, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
- È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- Gli **sport** individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari (es. extra-alberghiere, locazioni brevi), e alloggi in agriturismo.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Nelle aree comuni è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Pertanto, è necessario promuovere e facilitare il rispetto di tale misura e favorire la **differenziazione dei percorsi** all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
- Il **distanziamento interpersonale** non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- La postazione dedicata alla **reception** e alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
- L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
- Gli ospiti devono sempre indossare la **mascherina** nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni all'aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il personale dipendente è tenuto all'utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'**igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
- Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovrà essere disinfettato prima della consegna all'ospite.
- L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- Garantire la **frequente pulizia e disinfezione** di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- Alle locazioni brevi devono essere applicate le misure di cui alla presente scheda, per le parti compatibili. Si raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria.
- Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
- Consentire l'accesso dei clienti solo tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (*vd. punto successivo*).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per **l'igiene delle mani** dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una **mascherina** a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
- In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la **visiera protettiva e mascherina FFP2** senza valvola.
- L'operatore deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- Assicurare una adeguata **pulizia e disinfezione** delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- Sono inibiti, dove presenti, l'uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020**COMMERCIO AL DETTAGLIO**

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
- In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'**igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
- L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Assicurare la **pulizia** e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono assicurare:

- la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del **distanziamento interpersonale**;
- ampia disponibilità e accessibilità a **sistemi per la disinfezione delle mani**. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- utilizzo di **mascherine** sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,
- informazione per garantire il **distanziamento dei clienti in attesa di entrata**: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- maggiore distanziamento dei **posteggi** ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti presenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento **a distanza** e soluzioni innovative tecnologiche.
- Favorire l'accesso dei clienti solo tramite **prenotazione**, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (*vd. punto successivo*).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la **mascherina** a protezione delle vie aeree.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree di **attesa**, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per **l'igiene delle mani** dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
- L'attività di **front office** per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
- L'operatore deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Per le **riunioni** (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.
- Assicurare una adeguata **pulizia** delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

PISCINE

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da **dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni** e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
- Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).
- Tutti gli **indumenti e oggetti personali** devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Dotare l'impianto/struttura di **dispenser con soluzioni idroalcoliche** per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani
- La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di **7 mq di superficie di acqua a persona**. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli **ombrelloni** (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone; tra le **attrezzature** (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto in base agli indici sopra riportati.
- Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del **parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5**. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.
- Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle **analisi di tipo chimico e microbiologico** dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.

- Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
- Regolare e frequente **pulizia e disinfezione** delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
- Le **attrezzature** come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. **vanno disinfettati ad ogni cambio di persona** o nucleo familiare. Diversamente la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
- Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenendosi al distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
- Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
- Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
- Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
- Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.
- Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

PALESTRE

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un **programma delle attività il più possibile pianificato** (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi.
- Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
 - **almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,**
 - **almeno 2 metri durante l'attività fisica** (con particolare attenzione a quella intensa).
- Dotare l'impianto/struttura di **dispenser con soluzioni idroalcoliche** per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.
- Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la **disinfezione della macchina** o degli attrezzi usati.
- Gli **attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.**
- Garantire la **frequente pulizia e disinfezione** dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Utilizzare in palestra **apposite calzature** previste esclusivamente a questo scopo.
- Tutti gli **indumenti e oggetti personali** devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Per quanto riguarda il **microclima**, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
 - garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

- aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
 - in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
 - attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
 - nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
 - per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
 - negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
 - Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
 - le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
 - evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
-
- Tutti gli **indumenti e oggetti personali** devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

MANUTENZIONE DEL VERDE

- La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l'obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando **dispositivi di protezione** (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
- Le operazioni di **pulizia di tutte le superfici** (in particolare all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
- Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
- L'azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all'interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i **dispenser di gel idroalcolici** per le mani.
- Deve essere **regolamentato l'accesso agli spazi comuni** (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
- Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
- **Allestimento del cantiere:** i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
- **Operazioni di potatura o abbattimento alberi:** l'operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
- **Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi:** evitare se possibile l'uso promiscuo di trattori o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- **I visitatori devono sempre indossare la mascherina.**
- Il **personale lavoratore** deve indossare la **mascherina** a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per **l'igiene delle mani**.
- Redigere un **programma degli accessi pianificato** (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
- Quando opportuno, **predisporre percorsi ed evidenziare le aree**, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscita.
- Assicurare una adeguata **pulizia e disinfezione** delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
- Regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.
- Eventuali **audioguide o supporti informativi** potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
- Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
- Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librerie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Per questa tipologia di strutture si inseriscono indicazioni specifiche, rimandando ad una lettura di quanto indicato per le strutture ricettive per aspetti di carattere generale.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la **temperatura corporea**, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Promuovere e facilitare il rispetto del **distanziamento interpersonale** (salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare) di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
- Ove possibile, promuovere la sorveglianza del rispetto dei distanziamenti sociali minimi da parte di personale incaricato.
- La postazione dedicata alla **reception** e alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
- L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
- Gli ospiti devono sempre utilizzare la **mascherina** negli spazi al chiuso (es. attività commerciali, negli spazi comuni e nei servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti). Durante l'attività fisica non è obbligatorio l'uso della mascherina.
- Il personale dipendente è tenuto all'utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale.
- Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
- Garantire la frequente **pulizia e disinfezione** di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.); deve essere garantita adeguata aerazione degli spazi chiusi.
- Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi casemobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.
- È necessario il controllo e la manutenzione dei sistemi di aerazione/ventilazione, nonché la pulizia dei filtri d'aria.
- I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
- Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.

Allegato 1 all’Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

- L’intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.
- Per le attività di ristorazione, balneazione, piscine e palestre, si applica quanto previsto nella specifica scheda.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

RIFUGI ALPINI

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Quando possibile, l'area esterna al rifugio, deve essere delimitata, consentendo un **accesso regolamentato**. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone.
- All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.
- Il gestore all'interno dell'area dovrà invitare gli ospiti al rispetto della **distanza sociale di almeno 1 metro** e all'utilizzo dei presidi personali, quali mascherine o guanti. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono la stessa camera, persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- È d'obbligo usare la tovaglietta monouso e procedere alla disinfezione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo dei posti.
- Viene effettuato **solo servizio al tavolo**.
- Una parte dei posti a sedere esterni è riservata alla ristorazione prenotata.
- Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. È opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebo, tende, pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata del rifugio.

Accoglienza in rifugio

- L'entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina e guanti).
- Non può essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo.
- Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all'interno del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone.
- Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti preferibilmente su prenotazione e comunque deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.

Accesso alle aree interne del rifugio

- La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È fatto divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.
- Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.

Camere da letto

- All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
- Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del sacco a pelo personale.
- Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al copriferda monouso.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO

Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi dove si pratica attività all'aperto che hanno strutture di servizio al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, etc).

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
- Redigere un **programma delle attività il più possibile pianificato** in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.
- Potrà essere **rilevata la temperatura corporea**, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
- **Distanziare attrezzi e macchine** per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore a 1 metro mentre non si svolge attività fisica, se non può essere rispettata bisogna indossare la mascherina. Durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri.
- Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e distanziamento sociale.
- **Pulizia e disinfezione** dell'ambiente e di attrezzi e macchine al termine di ogni seduta di allenamento individuale
- **Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.**
- Per gli utenti è obbligatoria l'**igiene delle mani** prima e dopo l'accesso.
- **Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie** e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità adeguata (in prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni esercizio, possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE

Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio, pubblici e privati.

- Garantire un'adeguata **informazione e sensibilizzazione degli utenti** sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- Consentire l'accesso al servizio solo tramite prenotazione, tramite modalità di collegamento a distanza e app dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico.
- È raccomandata la **rilevazione della temperatura corporea** al momento dell'accesso presso la struttura commerciale ove avviene il servizio di noleggio.
- Negli uffici/locali/aree all'aperto, mettere a disposizione **soluzioni idro-alcoliche** per l'igiene delle mani degli utenti.
- Negli uffici/locali/aree all'aperto evitare assembramenti degli utenti, predisponendo percorsi guidati di distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra noleggiatore ed utente.
- L'utilizzo di **mascherine a protezione delle vie respiratorie** è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
- Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, è fondamentale garantire condizioni di adeguato ricambio dell'aria indoor:
 - Garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti)
 - Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
- Garantire la frequente **pulizia** di tutti gli ambienti, con regolare **disinfezione** delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie ecc.).

NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO

- I gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi noleggiati prima di ogni nuova consegna, utilizzando prodotti disinfettanti per le superfici toccate più di frequente (es. volante, leva del cambio, display, manopole, pulsanti, manubri, ecc.).

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

- Per il servizio bike sharing dovrà essere garantita l'igienizzazione delle mani dei clienti. In alternativa all'igienizzazione, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- Per il servizio car sharing dovrà essere garantita l'igienizzazione delle mani dei clienti. In alternativa all'igienizzazione, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. In ogni caso, l'utilizzo della mascherina è obbligatorio.

NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE

- Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo ogni restituzione da parte del noleggiatore.
- Si avrà cura di porre particolare attenzione a tutte le superfici che prevedono nell'utilizzo il contatto con le mani (es tastiere, maniglie ecc) o che possono essere a rischio di contaminazione da droplet nel caso in cui l'utente abbia utilizzato lo strumento senza mascherina.
- Se lo strumento noleggiato non può essere pulito e disinfettato senza danneggiarlo, l'utente dovrà essere informato che l'utilizzo è possibile solo indossando guanti e mascherina.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

- Per tutti gli informatori, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si recano per la loro attività.
- Il professionista informatore dovrà sempre provvedere ad **adeguata igiene delle mani** e all'utilizzo della **mascherina a protezione delle vie aeree**.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni al termine dell'incontro.
- Dovranno essere privilegiate le **attività da remoto** e di contatto a distanza.
- L'eventuale attività di persona dovrà avvenire sempre previo **appuntamento preventivamente concordato**, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti anche negli spazi d'attesa.
- Dovrà sempre essere rispettata la **distanza interpersonale** tra informatore e operatore sanitario.
- **Evitare l'utilizzo promiscuo di oggetti** nell'attività informativa.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

AREE GIOCHI PER BAMBINI

Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali.

- Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata **informazione** su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di **salute** proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
- Per bambini e ragazzi devono essere promosse le **misure igienico-comportamentali** con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
- Riorganizzare gli spazi per di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
- La **mascherina** di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
- Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente **igiene delle mani** in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
- Garantire una approfondita **pulizia** giornaliera degli ambienti con detergente neutro. Le superfici toccate più frequentemente andranno inoltre disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno.
- Nel caso di aree al coperto, favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.

- Garantire un'**adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti** sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da **assicurare il mantenimento della distanza interpersonale** di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
- Privilegiare, laddove possibile, lo **svolgimento di attività all'aria aperta**, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
- Privilegiare **attività a piccoli gruppi di persone**, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco).
- L'utilizzo di **mascherine a protezione delle vie respiratorie** è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
- È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di **soluzioni disinfettanti** per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
- Potrà essere **rilevata la temperatura corporea all'ingresso**, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di **barriere fisiche** (es. schermi).
- La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della **distanza interpersonale di almeno 1 metro**, sia frontalmente che lateralmente.
- Garantire la frequente **pulizia di tutti gli ambienti** e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
- percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
- percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
- percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale.

Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme delle attività nelle quali si articola l'offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Potrà essere **rilevata la temperatura corporea**, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Rendere disponibile **soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani per utenti e personale** anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle **attività in gruppi il più possibile omogenei** (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell'età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, **privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni**.
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da **assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti**; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

- Dovrà essere garantita la **regolare pulizia e disinfezione degli ambienti**, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- Eventuali **strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente**; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Non sono tenuti all'obbligo del **distanziamento interpersonale** i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.
- Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite **prenotazione** e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla **reception** e alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- È necessario rendere disponibili **prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale** in più punti dell'impianto in particolare nei punti di ingresso.
- I posti a sedere dovranno prevedere una seduta ed un **distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro**, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Per nuclei familiari e conviventi vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
- L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il **distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri**.
- Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
- Tutti gli spettatori devono indossare la **mascherina** (per i bambini valgono le norme generali).
- **Per spettacoli al chiuso, numero massimo di 200 persone, per quelli all'aperto numero massimo di 1000 persone**, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico, nella loro più ampia modulazione.
- Per gli spazi comuni dedicati alla vita quotidiana ed allo svolgimento di allenamenti ed esercitazioni, si rimanda alle singole schede ed al rispetto delle indicazioni di carattere generale igienico-sanitario.
- Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.
- Garantire la **frequente pulizia e disinfezione** di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Garantire, se possibile, un **sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line** al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l'afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili **prodotti per l'igiene delle mani** per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.
- Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l'attività dovrà essere di **almeno 2 metri**.
- Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il **distanziamento** minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l'utilizzo a nuclei familiari o conviventi.
- In considerazione del contesto, **tutti i visitatori** devono indossare la **mascherina** a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
- Garantire la regolare e frequente **pulizia e disinfezione** delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
- Le **attrezzature** (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. **vanno disinfettati ad ogni cambio di persona** o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

- Con particolare riferimento ai **parchi avventura** si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.
- Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

SAGRE E FIERE

Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
- Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la postazione dedicata alla **reception** e alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.
- È necessario rendere disponibili **prodotti disinfettanti** per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto, in particolare nei punti di ingresso e di pagamento.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un **distanziamento minimo** tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
- In considerazione del contesto, **tutti i visitatori** devono indossare la **mascherina** a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico.
- Garantire la **frequente pulizia e disinfezione** di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini ed adolescenti.

- Predisporre per genitori, bambini e personale una **adeguata informazione** su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
- Sottoscrivere un **accordo tra l'ente gestore, il personale e i genitori** coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.
- Dovrà essere garantita una **zona di accoglienza** oltre la quale non sarà consentito l'accesso a genitori e accompagnatori.
- L'accesso alla struttura dovrà prevedere un'organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all'esterno della struttura stessa.
- Prevedere la **rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori**. In caso di $T > 37.5$ °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. È preferibile che gli accompagnatori abbiano un'età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.
- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
- Prevedere un rapporto tra personale e minori di **1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni**.
- La **composizione dei gruppi di bambini** deve essere il più possibile **stabile nel tempo** e dovranno essere **evitate attività di intersezione** tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
- Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, **l'attività all'aperto**.
- Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
- La **mascherina** di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
- Mettere a disposizione idonei **dispenser di soluzione idroalcolica** per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
- I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.
- Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente.
- Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali: fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco).

Prima della riapertura dei centri e dell'erogazione delle prestazioni termali, è necessario eseguire adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es. contaminazione da Legionella).

Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle **piscine**, alle **strutture ricettive** e ai **servizi alla persona**.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Garantire un'adeguata **informazione e sensibilizzazione** degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale, e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- Prima dell'accesso alle strutture termali o centri benessere, potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Per i pazienti, la misurazione viene effettuata nel corso della visita medica di accettazione.
- Redigere un **programma il più possibile pianificato** delle attività per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e **regolamentare i flussi** negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
- Privilegiare l'**accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione** e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Dotare l'impianto/struttura di **dispenser con soluzioni idroalcoliche** per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata e in aree strategiche per favorirne il loro utilizzo, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani all'ingresso. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
- La postazione dedicata alla **cassa** e alla **reception** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.
- Gli ospiti devono sempre indossare la **mascherina nelle aree comuni al chiuso**, mentre il personale è tenuto all'utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli **indumenti e oggetti personali** devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di **visita medica** di ammissione alle cure, porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID-19. Per le visite mediche e le visite

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

specialistiche eventualmente effettuate all'interno delle strutture termali si rimanda alle indicazioni per l'erogazione in sicurezza delle prestazioni sanitarie.

- Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire la **distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature** e favorire un **distanziamento interpersonale di almeno 1 metro** tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
- Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l'utilizzo del **telo personale** per le sedute.
- Dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali **ombrelloni** previsti per il solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una **superficie minima ad ombrellone di 10 mq a paletto**. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.
- Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, così come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.
- Regolare e frequente **pulizia e disinfezione** delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare attenzione ad oggetti e superfici toccate con più frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
- Provvedere ad adeguata **formazione del personale** della struttura.
- Per le attività di **ristorazione** si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.
- Per tutti gli ambienti chiusi, favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)

- L'operatore e il **cliente**, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una **mascherina** a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l'**operatore** deve indossare la **visiera protettiva e mascherina FFP2** senza valvola.
- L'operatore deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- E' consentito praticare **massaggi senza guanti**, purchè l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
- Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia è raccomandato l'uso di teli monouso. I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere **puliti e disinfettati** al termine del trattamento.
- La **stanza/ambiente** adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate.

- Tra un trattamento e l'altro, **areare** i locali, garantire **pulizia e disinfezione** di superfici e ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
- Il cliente deve utilizzare **mascherina** a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di annessamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.

PISCINE TERMALI

- Prevedere piano di **contingentamento degli accessi** alle piscine con particolare attenzione agli ambienti interni e agli spazi chiusi. Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento.
- La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di **7 mq di superficie di acqua a persona** per le piscine dove le dimensioni e le regole dell'impianto consentono l'attività natatoria; qualora non sia consentita l'attività natatoria, è sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
- Favorire le piscine esterne per le **attività collettive** (es. acquabike, acquagym) e limitare l'utilizzo di spazi interni. Durante le attività collettive, limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quelle che prevedono attività fisica più intensa. Negli ambienti interni, attendere almeno 1 ora tra un'attività collettiva e la seguente, arieggiando adeguatamente il locale.
- Le **vasche o le zone idromassaggio** che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- L'attività di **idrokinestoterapia** deve essere effettuata quanto più possibile in vasche dedicate, che permettano all'operatore di indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall'acqua, ad eccezione dei casi in cui la presenza dell'operatore in acqua sia indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso, se possibile, l'operatore e il cliente devono indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta, eventuali strumenti devono essere disinfettati.
- Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.

CENTRI BENESSERE

- Prevedere il **contingentamento** degli accessi nei locali per mantenere il **distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi**, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. **bagno turco**) e alla **sauna**. Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo se inserite come servizio esclusivo per le camere per gli ospiti.
- Per i clienti, uso della **mascherina** obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni espresse dalla struttura.

TRATTAMENTI INALATORI

- Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno garantire, oltre ad

Allegato 1 all’Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

un’anamnesi molto accurata e specifica relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati ed eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure:

- tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche con l’occupazione alterna delle postazioni).
 - le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l’erogazione della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli di verifica dell’efficacia della sanificazione.
 - i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d’aria, come previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni in materia dell’ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell’aria che gli opportuni ricambi.
- Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva, l’anroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si provveda alla sanificazione completa dell’ambiente fra un paziente e il successivo.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020**PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE**

PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)

- Prima dell'inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la temperatura.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Svolgimento dell'attività con piccoli gruppi di partecipanti.
- Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.
- Divieto di scambio di cibo e bevande.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, piconza, maschera, occhiali, sci, bastoncini).
- Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).
- Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.
- Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento.

GUIDE TURISTICHE

- Uso mascherina per guida e per i partecipanti.
- Ricorso frequente all'igiene delle mani.
- Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.
- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Organizzare l'attività con piccoli gruppi di partecipanti.
- Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.
- Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
- La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all'invio on line ai partecipanti prima dell'avvio dell'iniziativa turistica.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – X Legislatura

Allegato 2 all’Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020



REGIONE DEL VENETO

COVID-19

Fase 2

Linee di indirizzo per la riapertura

dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni

**Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione
e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2**

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

1 Premessa	2
2 Definizione della priorità	3
3 Indicazioni generali per la riapertura	4
Distanziamento sociale tra bambini/ragazzi e tra minori e personale	4
Distanziamento sociale tra adulti	5
Dispositivi di protezione	5
Controllo e monitoraggio dello stato di salute di bambini, genitori e personale	6
Misure di igiene personale	6
Misure di igiene di spazi, ambienti, superfici ed oggetti	7
Minori o familiari più fragili affetti da patologie croniche o con disabilità	7
4 Datore di lavoro	8
5 Personale dipendente	9
6 Fornitori della struttura	10
7 Accoglienza dei bambini	10
8 Permanenza dei bambini in struttura	11
9 Genitori dei bambini	12
10 Manutenzione dei locali	13
11 Caso confermato o sospetto di COVID-19	14
Caso confermato di COVID-19	14
Contatto di un soggetto che frequenta il servizio con un caso confermato di COVID-19	14
Bambino o operatore con sintomi sospetti (non confermato)	15
Genitore o convivente del bambino che presenta sintomi sospetti	15

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

1 Premessa

Considerato l'attuale scenario epidemiologico e la sua prospettiva di evoluzione nel medio termine, che sarà **costante oggetto di attento monitoraggio da parte della Regione del Veneto**, in considerazione della graduale apertura delle attività produttive, si forniscono le linee di indirizzo per la riapertura dei servizi dedicati ai minori (dai 0 ai 17 anni).

Il presente documento avvia un percorso che consente la graduale ripresa delle attività educative per tali fasce di età, nel rispetto dei principi di sicurezza e prevenzione, a supporto delle famiglie. Allo stesso tempo, tale progettualità consentirà di sviluppare ulteriori riflessioni e modelli organizzativi finalizzati alla ripresa delle attività scolastiche dal prossimo settembre.

L'attivazione di questi servizi, oltre che consentire la conciliazione vita-lavoro, risulta prioritaria per la tutela del benessere dei minori in un'ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di socializzazione. Fondamentale sarà la sorveglianza e l'individuazione precoce di eventuali soggetti sospetti e/o positivi in stretta collaborazione tra genitori, servizi educativi, Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Servizi di Igiene e Sanità Pubblica.

Sarà **condiviso e sottoscritto un accordo tra l'ente gestore (eventuale ente appaltante), i lavoratori/personale e i genitori coinvolti** per l'accettazione delle indicazioni e delle regole di gestione dei servizi destinati ai minori di età 0-17 anni previste. In via prioritaria ogni struttura dovrà individuare la figura del responsabile per la riapertura e sarà costituito un gruppo di lavoro interno coadiuvato dal RSPP che verifichi la corretta e puntuale applicazione delle misure di prevenzione del rischio.

Le attività e l'organizzazione dei servizi, in questa fase, dovranno essere ripensate nel rispetto delle indicazioni riportate nel presente documento:

- definizione di criteri di priorità per la frequenza (es. assenza di rete parentale di supporto, priorità ai genitori entrambi rientrati al lavoro, bambino che deve completare il percorso educativo in vista dell'inizio della scuola primaria, ecc.);
- rimodulazione della frequenza (es. a mezza giornata) per dare la possibilità di frequenza a più famiglie;
- ampliamento degli orari di apertura e chiusura in modo da consentire ai genitori la presenza al lavoro nel turno richiesto;
- rivalutazione del fabbisogno del personale disponibile e/o del monte ore per adottare le nuove modalità organizzative nel rispetto dei principi di sicurezza;
- predisposizione da parte di ogni struttura di momenti di formazione specifica per il personale dipendente, in materia di procedure organizzative interne e per l'adozione delle misure e dei

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

comportamenti igienico-sanitari (utilizzo mascherine, lavaggio delle mani, misure generali di igiene, ecc.);

- formazione del personale relativamente alle nuove modalità didattiche necessarie alla nuova organizzazione;
- comunicazione alle famiglie delle modalità di accesso al servizio prima della riapertura, modalità che devono essere accettate e scrupolosamente rispettate;
- possibilità di prevedere un collegamento da remoto con le famiglie non frequentanti per l'organizzazione di attività ludico-didattiche e supporto educativo;
- possibilità di attivare forme di supporto domiciliare per rispondere a particolari bisogni;
- possibilità di usare spazi quali strutture comunali, giardini, campi sportivi, aree verdi, fattorie didattiche e contesti rurali: soluzioni che potrebbero facilitare il distanziamento interpersonale.

Il presente documento andrà **rivalutato nel tempo** in considerazione delle eventuali nuove indicazioni di carattere scientifico, delle raccomandazioni nazionali ed internazionali e in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico.

Per le fattorie didattiche, in quanto aziende agricole, le indicazioni del presente documento vanno integrate nel già adottato Protocollo per la gestione dell'emergenza COVID-19.

2 Definizione della priorità

È possibile proporre, in questa fase, di individuare dei criteri per gestire domande in sovrannumero rispetto ai posti disponibili determinati dal contingentamento del numero dei bambini/ragazzi presenti in struttura e dagli spazi a disposizione:

- famiglie che prima della sospensione già utilizzavano i servizi dell'ente gestore;
- minore certificato (per il quale deve essere prevista la presenza di un OSS per l'orario di permanenza nella struttura oppure di una persona dedicata);
- nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore;
- minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto;
- minore figlio di genitori entrambi lavoratori;
- fratelli e sorelle in età 0-17 anni;
- minore di 5 anni in vista dell'inserimento alla scuola primaria che inizierà a settembre 2020.

È il gestore a definire i tempi e i modi di iscrizione, dandone comunicazione in modo pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività proposte.

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

3 Indicazioni generali per la riapertura

Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio che rimangono da applicare, in quanto fattori di protezione "chiave" sia nei contesti sanitari sia di comunità, includono le seguenti azioni:

1. **praticare frequentemente l'igiene delle mani** con acqua e sapone o con soluzioni/gel a base alcolica e in tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici);
2. evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
3. tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
4. evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori;
5. **in caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei bambini) non uscire di casa e contattare il proprio Medico Curante;**
6. indossare la mascherina ed eseguire l'igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed eliminata;
7. praticare un'accurata **igiene degli ambienti e delle superfici** con particolare attenzione a quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi goccioline prodotte con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti;
8. **aerare frequentemente i locali e privilegiare le attività all'aria aperta**, evitando i luoghi chiusi e affollati.

Tali principi per prevenire la trasmissione e contenere la diffusione di SARS-CoV-2 devono essere però adattati al contesto dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza in considerazione delle specificità degli stessi.

Distanziamento sociale tra bambini/ragazzi e tra minori e personale

I principi del distanziamento sociale devono essere modulati in funzione di questo specifico contesto, consapevoli della difficoltà di applicare, soprattutto per quanto riguarda le fasce di età 0-6 anni, il mantenimento della distanza interpersonale tra personale educativo e bambini, e tra bambini stessi.

Per tali ragioni è fondamentale organizzare l'attività ricreativa ed educativa **prevedendo spazi adeguati e piccoli gruppi** di bambini al fine di promuovere il distanziamento interpersonale. Si prevede un **rapporto personale educativo e minori di:**

- **1:5 nel caso di bambini da 0 a 5 anni;**
- **1:7 nel caso di bambini da 6 a 11 anni;**
- **1:10 nel caso di ragazzi da 12 a 17 anni.**

Il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori e in

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

considerazione dell'età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività e le strategie dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.

Se possibile, favorire condizioni di omogeneità fra i diversi bambini ed adolescenti accolti; a tale scopo, dovranno essere distinte fasce relative al nido d'infanzia (da 0 a 2 anni), alla scuola dell'infanzia (da 3 a 5 anni), alla scuola primaria (da 6 a 11 anni) e alla scuola secondaria (da 12 a 17 anni).

La **composizione dei gruppi di bambini** deve essere il **più possibile stabile nel tempo** mantenendo, inoltre, **per quanto possibile lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori**. I gruppi devono considerarsi come unità epidemiologiche e devono preferibilmente essere formati da bambini che appartengano al minor numero possibile di gruppi di familiari. Le attività devono evitare i possibili contatti tra gruppi diversi di bambini (evitare attività di intersezione) in modo che, nell'eventualità di un caso di COVID-19, sia più limitato possibile il numero dei "contatti stretti", facilitando le conseguenti attività di ricerca e monitoraggio e limitando la possibilità di casi secondari.

Vanno altresì **favorite il più possibile le attività all'aperto** nel rispetto dei principi appena esposti e organizzato per turni l'utilizzo degli spazi comuni (es. mensa) in funzione della numerosità e delle dimensioni degli ambienti. Quanto ai contenuti delle attività educative, è necessario puntare su interventi che possano essere realizzati garantendo il necessario distanziamento sociale. In base alle caratteristiche delle diverse fasce d'età, si potranno realizzare, ad esempio, percorsi centrati sullo sviluppo di competenze artistico-musicali, creativo-manuali, informatiche, scientifiche e ambientali che possano favorire l'adozione delle misure di distanziamento sociale compatibilmente con l'età e il grado di autonomia e consapevolezza dei minori coinvolti.

Distanziamento sociale tra adulti

Tra adulti è fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le accortezze previste dal protocollo sanitario in tutti gli altri contesti. In particolare devono essere adottate misure organizzative per **evitare assembramenti tra genitori**, al momento di portare il minore o di venirlo a prendere (parcheggi adiacenti e spazi esterni inclusi). Agli stessi genitori non deve essere consentito l'ingresso alla struttura, ad eccezione del locale dedicato all'accoglienza e al ritiro.

Il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro deve essere mantenuto tra personale dipendente ed eventuali fornitori e, per quanto possibile, anche tra genitore e personale dipendente.

Le riunioni del gruppo di lavoro e con i genitori, compresi i colloqui, possono svolgersi mediante i supporti digitali. Il personale in compresenza manterrà il distanziamento previsto.

Dispositivi di protezione

Data la difficoltà di garantire il mantenimento della distanza interpersonale tra personale e bambini, risulta fondamentale l'utilizzo in sicurezza delle mascherine quali strumenti per ridurre la diffusione a mezzo droplet. Queste ultime vanno quindi utilizzate sempre dal personale dipendente, così come dai genitori e dai fornitori. Per i minori, invece, è previsto **l'obbligo di utilizzo della mascherina solo a partire dai 6 anni di età, in accordo con quanto disposto dal DPCM del 17 maggio 2020**. Le mascherine vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento e vanno indossate e tolte tenendole per l'elastico o i lacci da passare dietro le orecchie o legare dietro la nuca. Si ricorda di praticare sempre l'igiene delle mani prima di indossarle e dopo

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

averle eliminate, di non toccarle con le mani durante l'uso. In considerazione dell'età dei minori, per il personale, preferire mascherine colorate e/o con stampe.

I guanti, come le mascherine, aiutano a prevenire le infezioni ma solo se utilizzati correttamente: il loro uso non deve sostituire la corretta igiene delle mani; al pari delle mani non devono venire a contatto con bocca, naso e occhi; devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati nei rifiuti indifferenziati; al termine dell'uso devono essere eliminati e non possono essere riutilizzati. Risultano necessari particolarmente in alcuni contesti lavorativi, ad esempio per il personale addetto alla pulizia e alla ristorazione, mentre per il personale educativo possono essere raccomandati nell'eventualità di manovre dove sia prevedibile un contatto diretto con secrezioni e liquidi biologici.

Controllo e monitoraggio dello stato di saluti di bambini, genitori e personale

Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è fondamentale che qualunque persona che presenta sintomi che possano far sospettare un'infezione (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non faccia ingresso nella struttura e venga invece invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico Curante. **Fondamentale è la collaborazione con i genitori che non dovranno portare il minore al servizio educativo in caso di sintomatologia sia del minore stesso che di un componente del proprio nucleo familiare o convivente**, rivolgendosi al Pediatra o al Medico di Medicina Generale per le valutazioni del caso.

La struttura dovrà organizzarsi per prevedere la misurazione della temperatura corporea per tutti i minori, accompagnatori e personale dipendente all'ingresso e all'uscita e per chiunque debba entrare nella struttura. In caso di rialzo della temperatura $\geq 37.5^\circ$ la persona dovrà essere allontanata dalla struttura ed invitata a rivolgersi al proprio Medico Curante per le valutazioni del caso.

Inoltre, in particolare in questa fase, in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi l'espressività clinica di COVID-19 in età pediatrica si caratterizza per forme asintomatiche o paucisintomatiche a carico principalmente degli apparati respiratorio e gastrointestinale, **particolare attenzione deve essere posta alle condizioni di salute dei genitori, familiari e conviventi di tutti i bambini che frequentano la struttura**. Dovrà essere garantita una forte alleanza tra genitori e servizi educativi, volta a favorire una comunicazione efficace e tempestiva qualora un genitore o convivente del bambino, presentasse sintomatologia febbrile o respiratoria. Tale aspetto dovrà, in via prudenziale, essere considerato un possibile campanello d'allarme, anche in assenza di sintomi nel bambino, che richiederà le opportune sinergie con Pediatra di Libera Scelta, Medico di Medicina Generale del genitore/convivente e Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Misure di igiene personale

Dovranno essere avviate specifiche attenzioni alla costante, frequente e corretta igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica), raccomandata soprattutto prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici. Tali comportamenti dovranno essere condotti con i bambini più piccoli anche con modalità ludico-ricreative seguendo le raccomandazioni degli organismi internazionali. Si sottolinea la particolare importanza di tale semplice ma efficace misura di mitigazione del rischio di trasmissione di SARS-CoV-2, vista la difficoltà nei bambini più piccoli di far rispettare le misure di distanziamento interpersonale e le misure di protezione delle vie respiratorie tramite mascherina o le misure

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

preventive per il rischio di trasmissione da contatto diretto con bocca, naso, occhi. Dovranno essere poste attenzioni particolari al vestiario, ad uso esclusivo presso la struttura sia da parte del personale dipendente che da parte dei minori. Infine, dovrà essere evitato un utilizzo promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate, ecc.

Misure di igiene di spazi, ambienti, superfici ed oggetti

Occorre garantire una pulizia approfondita giornaliera degli ambienti con detergente neutro con particolare attenzione agli arredi e alle superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, giochi, ecc.), che andranno disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno.¹

Una particolare attenzione deve essere rivolta a tutti gli oggetti che vengono a contatto con i bambini/ragazzi (fasciatoi, seggioloni, lettini, postazioni di gioco, banchi, ecc.), a quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative e a giochi e giocattoli, ricordando che questi dovranno essere ad uso di un singolo "gruppo" di bambini, mentre se usati da più "gruppi" di bambini è opportuna la disinfezione prima dello scambio.

Deve essere inoltre garantito un buon ricambio dell'aria in tutte le stanze, in maniera naturale, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo, tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo). Per quanto non riportato nel presente documento si rimanda alle indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n.5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 - Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'Aria Indoor" e successive modifiche.

Garantire un buon ricambio dell'aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/disinfezione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/disinfezione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali.

Minori o familiari più fragili affetti da patologie croniche o con disabilità

Si precisa inoltre che, per tutti i minori con patologie specifiche o in caso di familiare/convivente del bambino affetto da condizioni che possano determinare una situazione di maggiore rischio di infezione da SARS-CoV-2, si sottolinea l'importanza delle valutazioni cliniche del Pediatra di Famiglia e del Medico di Medicina Generale in relazione all'opportunità alla frequenza del servizio per l'infanzia e l'adolescenza ed anche per l'eventuale necessità di applicare misure protettive aggiuntive individualizzate.

Per quanto riguarda i minori con disabilità, per i quali il rapporto numerico con educatore previsto dovrebbe essere di 1 a 1, dovrà richiedersi un'attenta analisi della situazione specifica, per evitare di esporre a rischi

¹ Rapporto ISS COVID-19 n.5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 - Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'Aria Indoor"

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020



ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano particolarmente critiche per la difficoltà di mantenere il distanziamento sociale.

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.

Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini ed adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.

4 Datore di lavoro

1. Garantire, prima della riapertura, la pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutti gli oggetti.
2. Garantire la fornitura di tutti i DPI previsti ai propri dipendenti. Preferire DPI colorati e/o con stampe per evitare diffidenza da parte dei bambini.
3. Garantire la disponibilità di soluzioni idroalcoliche in tutta la struttura con particolare attenzione ai punti di ingresso. È necessario garantire la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica in più posizioni per consentire facile accesso a operatori, bambini/ragazzi, fornitori e genitori/accompagnatori, prestando attenzione a conservare i dispenser fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
4. Verificare i requisiti di formazione del personale e prevedere un numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità. In via complementare, costituirà un'opportunità positiva la **possibilità di coinvolgimento di operatori volontari opportunamente formati**; nel caso di volontari minori sono da considerare in soprannumero rispetto al rapporto tra operatori e bambini/ragazzi.
5. Predisporre per il personale dipendente, sia professionale che volontario, momenti di formazione specifica sui temi della prevenzione di COVID-19, del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, delle misure di igiene, e sulle nuove modalità didattiche necessarie alla nuova organizzazione.
6. Informare i dipendenti che, qualora siano venuti a contatto con un caso confermato o sospetto di COVID-19 nei 14 giorni precedenti, devono astenersi dal lavoro e contattare immediatamente il proprio Medico Curante o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente.
7. Predisporre idoneo materiale informativo da appendere e consegnare a dipendenti e genitori rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2.
8. Raccogliere autocertificazione di operatori e genitori/tutori che loro stessi e i minori iscritti e i loro conviventi non siano sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare fiduciario.

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

9. Per le segreterie favorire la gestione della documentazione per via telematica, se in presenza, gli addetti dovranno essere in possesso di idonei DPI e di postazioni dotati di barriere che evitino il contatto diretto con i genitori.
10. Predisporre idonea segnaletica con pittogrammi affini ai bambini.
11. Favorire il costante e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità).

5 Personale dipendente

1. Utilizzare sempre e correttamente tutti i DPI raccomandati previsti dal decreto legge che verranno forniti dal datore di lavoro.
2. Il personale dovrà provvedere ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o in alternativa con soluzione idroalcolica: all'arrivo in struttura, ad ogni cambio attività, dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima dell'eventuale consumazione di pasti, ogni volta che si è venuti a contatto con i fluidi o secrezione di un bambino (prima di toccare altri bambini, superfici o giocattoli), prima di lasciare la struttura.
3. Il vestiario utilizzato all'interno del servizio non dovrà essere utilizzato in altri contesti sociali.
4. Le scarpe da esterno dovranno essere lasciate in zona accoglienza e non utilizzate all'interno della struttura; all'interno della struttura utilizzare solo le scarpe previste per il lavoro.
5. Dovrà essere prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea all'ingresso e all'uscita: in caso di $T \geq 37.5^\circ$ il personale verrà immediatamente allontanato dalla struttura e dovrà contattare il proprio Medico di Medicina Generale.
6. In caso di sintomi che possano far sospettare una infezione da SARS-CoV-2 (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) il lavoratore non dovrà recarsi al lavoro e provvederà a restare in isolamento domiciliare, a contattare immediatamente il proprio Medico Curante e a comunicare al datore di lavoro la motivazione dell'assenza.

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

6 Fornitori della struttura

1. Tutti i fornitori devono rimanere all'esterno della struttura. È assolutamente vietato l'accesso se non si rispettano le misure di sicurezza previste per il personale educatore e dipendente.
2. Prima di arrivare in struttura i fornitori devono telefonare e avvisare circa l'orario del loro arrivo.
3. La merce consegnata deve essere appositamente conservata, evitando di depositare la stessa negli spazi dedicati alle attività dei bambini.

7 Accoglienza dei bambini

1. I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un genitore per volta, è preferibile che sia sempre lo stesso genitore o la stessa figura di riferimento.
2. Al fine di tutelare la salute dei soggetti più fragili, è preferibile che gli accompagnatori non siano persone con più di 60 anni.
3. Se possibile, organizzare la zona di accoglienza all'esterno, segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare.
4. La zona accoglienza/commiato, qualora in ambiente chiuso, dovrà essere adeguatamente pulita dopo ogni turno di ingresso e di uscita con particolare attenzione alla disinfezione delle superfici toccate con maggior frequenza.
5. Se possibile viene dedicata una porta di entrata e una porta di uscita, garantendo la presenza di soluzione idroalcolica, segnalata da apposite indicazioni, per l'igiene delle mani;
6. Dovrà essere prevista la **rilevazione quotidiana della temperatura corporea, congiuntamente a quella del genitore**, all'arrivo in struttura e all'uscita: in caso di temperatura $\geq 37.5^\circ$ all'ingresso il bambino non potrà accedere alla struttura e dovrà essere il genitore a contattare il proprio Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale.
7. Gli orari di ingresso ed uscita saranno ampliati in modo tale da evitare assembramenti tra bambini e accompagnatori.
8. Non è consentito portare dall'esterno all'interno della struttura oggetti o giocattoli.
9. Il lavaggio delle mani del minore sarà effettuato al suo arrivo dal personale del servizio non appena sarà lasciato dai genitori, poi verrà offerto ai bambini/ragazzi, oltre ai soliti rituali, in modo sistematico, ad ogni cambio attività, dopo l'utilizzo dei servizi e prima dell'eventuale pasto, ed infine all'uscita dalla struttura prima di essere riconsegnato all'accompagnatore.

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

8 Permanenza dei bambini in struttura

1. Creazione di piccoli gruppi evitando le attività di intersezione tra gruppi diversi, in rapporto operatori/bambini di:
 - **1:5 nel caso di bambini da 0 a 5 anni;**
 - **1:7 nel caso di bambini da 6 a 11 anni;**
 - **1:10 nel caso di ragazzi da 12 a 17 anni.**
2. Favorire un'organizzazione che mantenga, per quanto possibile, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori evitando sovrapposizioni ed intersezioni.
3. In considerazione della necessità di favorire, per quanto possibile, il distanziamento interpersonale compatibilmente all'età e al grado di autonomia, organizzare una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate.
4. Le verifiche sulla funzionalità dell'organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività programmate non possono prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio dal punto di vista della sicurezza.
5. Per i più piccoli, il momento dell'eventuale cambio e dell'utilizzo dei servizi deve essere svolto dal personale in modo tale da evitare assembramenti nel bagno e da garantire la pulizia prima dell'accesso del bambino successivo.
6. Per i più piccoli, il cambio dei pannolini sarà eseguito dal personale munito di DPI (guanti, mascherina e visiera protettiva) e verrà utilizzata solo carta usa e getta.
7. Per i più piccoli, terminato il cambio, disinfettare il fasciatoio ed eventuali altre superfici utilizzate, con i prodotti specifici, facendo attenzione a lavarsi le mani al termine delle procedure.
8. Si raccomanda che la biancheria utilizzata dai minori venga lavata regolarmente dai genitori, possibilmente ad una temperatura > 60°.
9. Prediligere l'utilizzo di spazi esterni anche per pranzi e riposo.
10. In caso di utilizzo di spazi chiusi, il momento del pranzo dovrà essere strutturato in modo da favorire il mantenimento della distanza interpersonale e evitare nella stessa sala l'intersezione tra gruppi diversi, organizzando il pranzo anche a turni o utilizzando più sale o sale più ampie.
11. Per quanto riguarda i pasti nel rispetto delle normative vigenti, vanno previste monoporzioni e utilizzo di posate e bicchieri monouso quando non è possibile garantire un'adeguata igienizzazione con lavaggio in lavastoviglie.
12. Pulire e disinfettare i tavoli di consumazione e aerare gli ambienti ad ogni fine turno mensa.
13. Il riposo pomeridiano per i più piccoli potrà essere fatto negli appositi materassini o lettini che dovranno essere ad uso esclusivo del singolo bambino. La biancheria (es. lenzuola) deve essere ad uso esclusivo del bambino ed andrà periodicamente lavata ad una temperatura > 60°.

Allegato 2 all’Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

14. Ove possibile si raccomanda e si predilige l’attività all’aperto (ove non vi sia presenza di esterno, creare rete con il comune ed appoggiarsi a parchi, spazi aperti, cortili delle chiese, fattorie didattiche, sociali ed aree rurali, ecc.), tenendo conto di adeguate zone d’ombra, con attività programmate per sottogruppi.
15. I giochi e il materiale in genere destinato alle attività dovrà essere ad uso di un singolo “gruppo” di bambini/ragazzi. Se usati da più “gruppi” diversi è opportuna la disinfezione prima dello scambio. Per i più piccoli: attenzione a sciacquare nuovamente con acqua, dopo la disinfezione, i giochi che vengono messi in bocca dai bambini e lasciar asciugare, mentre nel caso di peluche lavabili si consiglia il lavaggio alla temperatura maggiore consentita, e la completa asciugatura.²
16. Nel caso dei bambini più piccoli, favorire una programmazione di attività che eviti l’uso promiscuo di giocattoli, con particolare attenzione a quelli che possono essere portati alla bocca e condivisi tra i bambini stessi. Quando un bambino termina di giocare con un determinato oggetto, quest’ultimo deve essere messo in una scatola comune in attesa di idonea disinfezione a fine turno.
17. Vietare di portare giochi, alimenti o altri oggetti da casa.
18. Prediligere giochi e oggetti facilmente lavabili. Eliminare il materiale ludico e i complementi di arredo difficili da pulire e disinfettare.
19. Si raccomanda la riduzione di materiale ludico a cui il bambino/ragazzo possa accedere in autonomia e la messa a disposizione del solo materiale utile al gioco/attività del momento.
20. Favorire, per quanto possibile e compatibilmente al servizio svolto, formule di accoglimento e accudimento dei bambini più piccoli che prevedano attività singole e non di gruppo, come ad esempio colorare schede, giocare con le costruzioni, leggere fiabe, giocare con paste modellatrici, favorire ogni attività al banco. Lo stesso vale per le attività dei ragazzi, che devono privilegiare modalità che permettano di adoperare tutte le possibili misure di distanziamento finalizzate a contenere il rischio di contagio.
21. Distanziare i banchi e le postazioni di gioco a 1,5/2 metri.
22. Limitare gli spostamenti dei bambini/ragazzi e degli operatori all’interno degli ambienti dedicati al servizio.
23. Se al chiuso, consumare qualsiasi pasto, compresa la merenda, su postazioni distanziate. È comunque da prediligere l’outdoor.

9 Genitori dei bambini

1. Ai genitori (o accompagnatori) non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione che per l’area accoglienza/commiato.

² Centers for Disease Control and Prevention - Guidance for for Child Care Programs that Remain Open

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

2. I genitori devono evitare assembramenti negli spazi esterni (inclusi piazzale o parcheggio antistante).
3. I genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata, nel rispetto delle raccomandazioni nazionali e regionali.
4. All'ingresso dell'area di accoglienza/commiato, e comunque prima di procedere ad entrare in contatto con qualsiasi superficie o oggetto, l'accompagnatore dovrà lavarsi le mani con soluzione idroalcolica.
5. Dovrà essere prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea all'ingresso e all'uscita a tutti i genitori/accompagnatori contestualmente a quella del minore: in caso di $T \geq 37.5^\circ$ del genitore/accompagnatore, il bambino e il genitore verranno immediatamente allontanati dalla struttura e invitati a rivolgersi al proprio Medico Curante.

10 Manutenzione dei locali

1. Dovrà essere garantito un buon ricambio dell'aria in tutti gli spazi chiusi frequentati, in maniera naturale, aprendo le finestre per la maggior parte del tempo, tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza. Durante il ricambio naturale dell'aria si deve evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo).
2. Le superfici a maggior contatto con le mani (es. maniglie delle porte, interruttori, corrimano, etc.) dovranno essere disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno.
3. Dovrà essere garantita la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica, con particolare attenzione alle zone di ingresso/uscita, ed in più posizioni per consentire facile accesso agli operatori, minori, fornitori e genitori/accompagnatori.
4. Dovrà essere garantito l'utilizzo di carta monouso su ciascun lavabo.
5. Riorganizzare le strutture e le attività svolte al fine di garantire la presenza dei soli arredi, oggetti e giochi strettamente indispensabili.
6. Pulizia accurata dei locali una volta al giorno con particolare attenzione alla zona filtro/commiato.
7. Disinfezione dei servizi igienici almeno una volta al giorno.
8. Le superfici toccate più frequentemente e i materiali/giochi di maggior utilizzo dovranno essere sottoposti a maggiori attenzioni con regolare disinfezione, con particolare attenzione a quanto contaminato da secrezioni respiratorie e/o saliva, e comunque ogni volta che gli stessi vengono utilizzati da un nuovo gruppo di bambini/ragazzi.

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

11 Caso confermato o sospetto di COVID-19

Caso confermato di COVID-19

Nell'eventualità di presenza di un **caso confermato di COVID-19 che frequenta il servizio per l'infanzia e l'adolescenza (personale dipendente o minore)** si procederà come segue:

1. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente viene tempestivamente informato attraverso le modalità previste dal flusso informativo regionale;
2. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dispone l'immediata chiusura della struttura per un periodo indicativo di 2-5 giorni, compatibile con l'attuazione delle misure di contact tracing, sorveglianza sanitaria, isolamento domiciliare fiduciario e quarantena sulla base delle valutazioni di competenza.
3. tutte le famiglie di eventuali altri gruppi vengono tempestivamente informate e invitate in misura precauzionale a rispettare il distanziamento sociale in attesa degli esiti dell'inchiesta epidemiologica;
4. sulla base delle attività di contact tracing il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con la collaborazione di struttura e genitori, individua tutti i soggetti che sono stati o possono essere stati a contatto stretto con il caso (es. personale dipendente a contatto con il gruppo a cui appartiene il bambino, e gli altri bambini del gruppo ristretto) per i quali va quindi disposto il periodo di isolamento domiciliare fiduciario o la quarantena e l'esecuzione del tampone nasofaringeo;
5. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica valuterà se estendere l'esecuzione dei controlli anche ad altri contatti occasionali all'interno della struttura in funzione della tipologia del contatto stesso e in virtù degli esiti dei test effettuati;
6. tutti gli ambienti con cui il caso positivo di COVID-19 è venuto in contatto devono essere sottoposti a ricambio dell'aria, a pulizia e disinfezione, se possibile aspettando almeno 24 ore, prima di poter riaprire al pubblico, in accordo con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente;
7. il caso positivo per COVID-19 (bambino o operatore) potrà riprendere la frequenza del servizio per l'infanzia solo dopo la documentazione dell'avvenuta guarigione clinica contestualmente alla negativizzazione di due tamponi nasofaringei ripetuti a distanza di almeno 24 ore uno dall'altro in accordo con le indicazioni nazionali e regionali.

Contatto di un soggetto che frequenta il servizio con un caso confermato di COVID-19 (non frequentante il servizio)

Nell'eventualità di un **soggetto che frequenta il servizio per l'infanzia (personale dipendente o bambino/ragazzo) che è stato contatto di un caso confermato di COVID-19**, si dispone per il soggetto stesso la sospensione della frequenza e la quarantena ad opera del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che provvederà agli accertamenti (incluso tampone nasofaringeo al termine della quarantena) del caso in collaborazione con il Pediatra di Libera Scelta.

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020***Bambino o operatore con sintomi sospetti (non confermato)***

In caso di soggetto (bambino o operatore) che frequenta la struttura e che presenta sintomi febbrili e/o respiratori (e/o gastrointestinali specie nel bambino), si dovrà procedere come segue:

1. il soggetto deve essere immediatamente isolato, invitato a rientrare al proprio domicilio e contattare il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, segnalando allo stesso la frequenza di un servizio per l'infanzia e l'adolescenza;
2. nel caso si tratti di sintomatologia sospetta, sarà il Medico Curante ad attivare le procedure localmente previste per l'esecuzione del tampone nasofaringeo. Il soggetto sintomatico verrà posto in isolamento domiciliare fiduciario e tutti i contatti scolastici (bambini del gruppo e relativi operatori dedicati) verranno posti in quarantena in attesa dell'esito del test diagnostico del caso sospetto:
 - in caso di **tampone positivo** vedere indicazioni per caso confermato;
 - in caso di **tampone negativo** per COVID-19 il soggetto ammalato potrà riprendere a frequentare gli ambienti scolastici ad avvenuta guarigione clinica mentre gli altri bambini ed operatori potranno riprendere a frequentare gli ambienti scolastici solo dopo la notifica dell'esito negativo del test diagnostico eseguito nel soggetto ammalato.

Genitore o convivente del bambino che presenta sintomi sospetti

In considerazione del fatto che la letteratura scientifica pubblicata evidenzia che frequentemente la popolazione pediatrica manifesta forme asintomatiche o paucisintomatiche in caso di infezione da SARS-CoV-2, particolare attenzione deve essere posta alle condizioni di salute dei genitori, familiari e conviventi (contatti stretti) di tutti i bambini che frequentano il servizio. In caso di **genitore o convivente che presenta sintomatologia febbrile o respiratoria**, il bambino non dovrà frequentare il servizio, in attesa che il soggetto malato concordi con il Medico Curante le eventuali indicazioni e/o accertamenti. Il rispetto di tale indicazione rientra nell'accordo tra genitori ed ente gestore di cui in premessa.

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Al Comune di

FAC SIMILE
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI E PROGETTO ORGANIZZATIVO
PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO COVID-19

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ prov. _____
 il _____, e residente in _____
 prov. _____ CAP _____ C.F. _____, in qualità di (presidente, rappresentante
 legale, ecc.) _____ dell'ente gestore _____

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- **di aver preso visione del documento "Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17 anni" della Regione del Veneto, e di attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2;**
- che il servizio per l'infanzia e l'adolescenza si svolgerà presso la struttura _____ sita in _____ prov. _____ CAP _____ di proprietà di _____, con funzione di (struttura scolastica, struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione d'uso che la rendono idonea ad ospitare collettività di minori, ecc.) _____ ed ospitante un numero massimo di minori di età compresa tra anni _____ e anni _____ tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;
- che la struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità e sicurezza e di osservare le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle linee guida nazionali e regionali;

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- che vengono applicati i seguenti rapporti tra operatori e iscritti:
 - per i bambini da 0 a 5 anni, un rapporto di un adulto ogni 5 bambini,
 - per i bambini da 6 a 11 anni, un rapporto di un adulto ogni 7 bambini,
 - per gli adolescenti da 12 a 17 anni, un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti;
- di essere consapevole che il rapporto numerico previsto, nel caso di bambini e ragazzi con disabilità, dovrebbe essere di un educatore a bambino/ragazzo, salvo casi specifici previa attenta valutazione;
- è impiegato personale nel numero di _____, di cui personale volontario nel numero di _____;
- il prospetto della programmazione settimanale delle attività è la seguente (descrivere brevemente):

- che autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (Reg. UE n. 2016/679) e all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali forniti saranno trattati dall'Ufficio ricevente esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono resi, e che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che lo riguardano. Dichiara altresì di essere informato che in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti all'articolo 7 del summenzionato decreto legislativo.

Luogo e data

Firma

** Allegare alla presente dichiarazione documento di identità in corso di validità*

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020



**FAC-SIMILE - PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____, e residente in _____
C.F. _____ in qualità di responsabile del servizio per l'infanzia e l'adolescenza
_____ sito in _____

E

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____, e residente in _____
C.F. _____ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di
_____, nato/a a _____ il
_____, e residente in _____ C.F.
_____ che frequenterà il suddetto servizio per l'infanzia e l'adolescenza

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI _____ AL SERVIZIO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA SOPRA MENZIONATO, con il quale dichiarano di aver preso visione del documento "Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17 anni" della Regione del Veneto e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2.

In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, in età pediatrica, l'infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta di riferimento;
- di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell'olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

- evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio,
- rientrare prontamente al proprio domicilio,
- rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di riferimento per le valutazioni del caso e l'eventuale attivazione delle procedure previste per l'esecuzione del tampone nasofaringeo;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l'ente gestore provvede all'isolamento immediato e successivo allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l'eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;
- di essere consapevole che la frequente del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste;
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l'infanzia e l'adolescenza di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare:
 - delle disposizioni per gli accessi e l'uscita dal servizio;
 - di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all'area del servizio durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al servizio per l'infanzia e l'adolescenza, comportamenti di massima precauzione;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio per l'infanzia e l'adolescenza.

In particolare, il gestore, consapevole che, in età pediatrica, l'infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta

DICHIARA

- di aver fornito, contestualmente all'iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio per l'infanzia e l'adolescenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l'ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale;
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzato il servizio per l'infanzia e l'adolescenza;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell'autorità sanitaria locale.

Allegato 2 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell'epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19, e dalle sopracitate linee di indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

Il responsabile del servizio
per l'infanzia e l'adolescenza



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – X Legislatura

Allegato 3 all’Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020



REGIONE DEL VENETO

COVID-19

Fase 2

Linee di indirizzo

Strutture residenziali extraospedaliere

**Indicazioni per l’accoglienza di nuovi ospiti e
l’accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno**

Allegato 3 all’Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020**SOMMARIO**

1 Disposizioni Vigenti	2
2 Aggiornamenti e precisazioni	4
2.1 Misure generali di prevenzione	4
2.2 Valutazione dei rischi e piani di sanità pubblica	5
2.3 Nuovi ingressi o riammissioni in struttura	6
2.4 Fornitori, manutentori e altro personale esterno	9
2.5 Familiari e visitatori	9
2.6 Programma di prevenzione vaccinale	13
2.7 Medicina necroscopica	14
2.8 Formazione	14
2.9 Servizi semiresidenziali per anziani	15
2.10 Servizi residenziali dell’area dipendenze	16

Allegato 3 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

1 Disposizioni vigenti

La fragilità della popolazione anziana ospite delle strutture residenziali sociosanitarie, nella maggioranza dei casi costituita da soggetti di età superiore ai 65 anni, affetti da patologie croniche, neurologiche e da disabilità, si caratterizza per un maggior rischio di infezione da SARS-CoV-2.

Per tale ragione, a partire dalla prima settimana di marzo la Regione del Veneto ha disposto la chiusura temporanea delle unità di offerta semi-residenziali socio-sanitarie e sociali per anziani e altre persone fragili (note prot. n. 109224 del 6.03.2020 e n. 119071 del 12.03.2020).

Successivamente sono state assunte ulteriori indicazioni di protezione rivolte alle strutture residenziali extraospedaliere per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale, nell'obiettivo di contenere al massimo la diffusione del virus e di garantire la sicurezza tra gli ospiti e il personale ivi operante (note prot. n. 122366 del 16.03.2020 e prot. n. 128527 del 20.03.2020).

Sul piano operativo le predette indicazioni trovano fondamento nella logica di isolare gli ospiti sintomatici che non richiedono un immediato ricovero e i soggetti che risultano essere venuti a contatto stretto con un sintomatico (isolamento fiduciario); seguendo in ciò lo stesso approccio previsto per la popolazione generale: *"ogni caso 'sospetto', 'probabile' o 'confermato' di infezione (come definiti con nota prot. n. 97286 del 29.02.2020 e ss.mm.ii.) che non richieda l'immediato ricovero ospedaliero dovrà essere isolato, individuando una modalità organizzativo-strutturale coerente con quanto previsto dalla normativa vigente"* con l'obiettivo di *"limitare fortemente i contatti stretti con altre persone"*. E', quindi, prevista l'attivazione di specifiche aree di isolamento per i soggetti sintomatici: **"nuclei di isolamento"** con stanze singole con bagno dedicato (possibilmente, con anticamera); sono, inoltre, previste altre indicazioni utili anche per lo svolgimento delle attività all'interno degli stessi nuclei, compresa ogni possibile accortezza logistico-organizzativa per la gestione in sicurezza dei percorsi, come di seguito riproposte nelle loro linee essenziali:

- i nuclei di isolamento devono essere il più possibile individuati secondo un criterio di progressione in rapporto alla gravità ed al rischio diffusivo dell'infezione:
 - ospiti sintomatici con sospetto di infezione;

Allegato 3 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

- ospiti con tampone positivo asintomatici o paucisintomatici;
- ospiti con tampone positivo e sintomatici (con o senza rischio di aerosol);
- per ciascun gruppo, inclusi i nuclei relativi agli ospiti con tampone negativo e "sani", vanno previsti ingressi distinti ovvero in alternativa, dove non fattibile, va disposto un rigoroso utilizzo dei DPI per gli attraversamenti tra i nuclei;
- vanno evitati il più possibile percorsi comuni, sia per il personale sia per i materiali, da e per i nuclei di isolamento; in particolare devono essere identificati e tenuti separati i percorsi ovvero vanno assolutamente evitati momenti di promiscuità tra gli stessi;
- vanno forniti al personale le indicazioni necessarie per il corretto approccio all'assistenza dell'ospite infetto, all'utilizzo dei DPI e dei comportamenti da seguire e definiti nei protocolli; devono essere fornite ai medici curanti e/o ad ogni altro eventuale professionista identiche indicazioni in ordine alla riorganizzazione per nuclei separati e all'utilizzo dei DPI (secondo disponibilità).

Il personale che opera all'interno delle strutture deve applicare le stesse norme precauzionali contenute nei decreti emanati per l'intero personale sanitario (note regionali prot. n. 121821 del 16.03.2020 *"Implementazione delle misure cautelari e di isolamento domiciliare"*, prot. n. 113076 del 10.03.2020 *"Trasmissione Decreto-Legge n. 14 del 9.03.2020, e Istruzioni operative per la sorveglianza COVID-19 del personale del Sistema Sanitario Regionale"* e la nota integrativa pari oggetto prot. n. 115533 del 11.03.2020). Viene inoltre **inibito l'accesso di familiari e visitatori**, autorizzando, esclusivamente in casi di urgenza o di indifferibilità (es. nel caso di terminalità), l'accesso a singole persone munite di DPI adeguati attraverso percorsi protetti predefiniti per l'ingresso e l'uscita.

Considerato l'attuale scenario epidemiologico della "fase 2" e l'elevato fabbisogno assistenziale dell'anziano fragile si ritiene di intervenire ulteriormente aggiornando le indicazioni già impartite e su richiamate al fine di permettere ai Centri di Servizi per anziani non autosufficienti di garantire il servizio di assistenza con il massimo di sicurezza e nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione e controllo dell'epidemia in atto.

Su tale premessa, proprio in considerazione delle ancorché graduali aperture implicate dalla fase 2 e del connesso tendenziale allentamento del distanziamento sociale, risulta necessario provvedere

Allegato 3 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020



rafforzando ulteriormente alcune misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus all'interno delle strutture residenziali extraospedaliere, così da gestire con maggior sicurezza sia l'accesso di nuovi ospiti non assistibili a domicilio sia le visite in struttura da parte di familiari e/o conoscenti considerato il loro valore affettivo e sociale, di particolare rilevanza per il benessere psico-fisico delle persone istituzionalizzate.

Le indicazioni di seguito formulate trovano applicazione nei confronti di anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale, categorie già indicate nella nota prot. n. 122366/2020, compatibilmente con le specificità di detti *target* di utenza.

2 Aggiornamenti e precisazioni

2.1 Misure generali di prevenzione

Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio che rimangono confermate e non derogabili, in quanto fattori di protezione "chiave" sia nei contesti sanitari sia in quelli di comunità, includono le seguenti azioni che si riportano per facilità di consultazione:

1. **praticare frequentemente l'igiene delle mani** con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o con soluzioni/gel a base alcolica e in tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici);
2. evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
3. tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
4. evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori;
5. **in caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei bambini) non uscire** di casa e contattare il proprio medico curante;

Allegato 3 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

6. indossare la mascherina ed eseguire l'igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed eliminata;
7. praticare un'accurata **igiene degli ambienti e delle superfici** con particolare attenzione a quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi goccioline prodotte con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti;
8. **aerare frequentemente i locali e privilegiare le attività all'aria aperta** evitando i luoghi chiusi e affollati.

Fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 2.5 per gli accessi di familiari e visitatori, si raccomanda che i Centri di Servizi prevedano, d'intesa con il medico competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), modelli organizzativi che riducano per quanto possibile, il numero di persone che accedono all'interno delle strutture e, con particolare riguardo ai fornitori, manutentori e altro personale esterno, che siano rispettate le indicazioni specifiche riportate al Paragrafo 2.4.

2.2 Valutazione dei rischi e piani di sanità pubblica

Le Aziende ULSS hanno redatto un piano di sanità pubblica per le strutture residenziali per anziani (nota prot. n. 140650 del 01.04.2020) che, sulla base di un'attenta valutazione del rischio mirata per singola struttura, fornisce indicazioni in merito all'isolamento dei pazienti COVID-19 positivi, all'utilizzo razionale dei dispositivi di protezione individuale e alla gestione del personale. La valutazione del rischio per ogni singola struttura viene garantita da un "team multidisciplinare" costituito da personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e del Distretto Sociosanitario. Il piano di ogni Azienda ULSS ha previsto:

1. la raccolta dei dati di prevalenza di positivi al COVID-19, distinti per operatori e ospiti e incrociati con i flussi specifici regionali;
2. la mappatura sulla disponibilità di DPI allo stato attuale e all'inizio dell'epidemia COVID-19, con eventuale valutazione degli acquisti;
3. la raccolta delle informazioni sulle competenze sanitarie del personale presente o che si occupa degli ospiti;

Allegato 3 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020



4. la valutazione del rispetto delle indicazioni già fornite dalla Regione nelle prime fasi dell'epidemia.

I modelli organizzativi delineati in tale piano contengono, quindi, le misure di prevenzione e altre azioni specifiche da attuarsi con il supporto dei Dipartimenti di Prevenzione, oltre che misure di monitoraggio circa l'adempimento delle indicazioni fornite ad ogni singolo Centro di Servizi. Le indicazioni del presente documento devono, quindi, essere integrate con i piani di sanità pubblica redatti da ogni singola azienda ULSS e attuati nello specifico contesto della struttura residenziale.

2.3 Nuovi ingressi o riammissioni in struttura

Come specificato nelle note regionali richiamate in premessa, fatta salva la disciplina vigente in materia di criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti (DGR n. 456 del 27.02.2007 e ss.mm.ii.), l'accoglimento di nuovi ospiti nelle strutture residenziali per anziani deve avvenire nel rispetto delle misure aggiornate come di seguito elencate e delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.

Si precisa che l'accoglimento di nuovi ospiti nelle strutture residenziali per anziani è permesso solo nelle strutture in cui non sono presenti ospiti COVID-19 positivi; laddove presenti, l'accoglimento in parola è permesso solo nel caso in cui il modello strutturale-organizzativo garantisca una netta separazione delle attività dedicate agli ospiti COVID-19 positivi.

Nuovi accoglimenti di ospiti

I nuovi accoglimenti dovranno, da un lato, garantire una presenza di ospiti compatibile con le esigenze di gestione dei casi in isolamento e, dall'altro, avvenire sulla base delle attuali modalità di accesso (UVMD, SVaMA, RUR) che consentono di dare precedenza alle persone non autosufficienti la cui gravità unita al prolungato permanere al domicilio sta causando problemi di tipo sanitario e sociale alla persona e alla famiglia. Con le stesse modalità dovranno continuare ad essere regolamentati anche gli ingressi temporanei programmati, mentre continuano ad essere garantiti

Allegato 3 all’Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

gli ingressi urgenti e improcrastinabili, cioè quelli senza i quali potrebbe verificarsi un rapido peggioramento delle condizioni di salute dell’utente.

Vanno considerati, al pari dei nuovi accoglimenti in struttura, anche gli ospiti **riammessi a seguito di un ricovero ospedaliero o un accesso in pronto soccorso**, e gli ospiti che **rientrano nella struttura** dopo aver soggiornato lontano da essa o che sono **trasferiti da altre strutture o da altre sezioni** della stessa strutturalmente o organizzativamente separate.

Modulo di accoglienza temporanea

Il Centro di Servizi, per consentire l’accesso di nuovi ospiti, deve allestire un **modulo di accoglienza temporanea dedicato ai nuovi ospiti** con l’adozione di misure idonee a garantire adeguato distanziamento sociale, allo scopo di attuare un’ulteriore barriera contro la diffusione del virus da soggetti in una possibile fase di incubazione. Devono essere attuate, secondo specifica organizzazione interna, tutte le misure idonee a mantenere l’isolamento tra gli ospiti nel modulo di accoglienza e tra questi e il resto degli ospiti della struttura. Il Centro di Servizi dovrà, inoltre, individuare uno o più medici che avranno il compito di effettuare le visite propedeutiche all’ingresso e gestire gli ospiti durante il periodo di osservazione (quarantena) prima dell’accoglimento definitivo.

Modalità di accoglimento di un nuovo ospite

In sede di prima applicazione della “fase 2” si attuano le misure di seguito riportate; successivamente, se l’andamento epidemiologico permane con trend discendente, si potranno valutare possibili modalità finalizzate ad una riduzione del tempo di isolamento (quarantena) presso la struttura di accoglienza.

Verifiche propedeutiche

Prima dell’accoglimento definitivo di un nuovo ospite il Centro di Servizi dovrà necessariamente verificare le seguenti condizioni: *“assenza di segni o sintomi di malattia (in particolare l’insorgenza improvvisa nei 14 giorni precedenti di: febbre, tosse e difficoltà respiratorie)”*; *“non essere stato a contatto stretto con un caso confermato o probabile di SARS-CoV-2”*; *“non essere stato in aree con sospetta o certa trasmissione comunitaria (diffusa o locale)”*. Tali verifiche dovranno essere

Allegato 3 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

effettuate mediante triage telefonico avvalendosi del medico di medicina generale se la persona proviene dal domicilio, dal medico ospedaliero se proviene dall'ospedale, dal medico curante che in quel momento ha in carico la persona se questa proviene da altro Centro di Servizi. Comunque, al momento dell'accesso della persona alla struttura (modulo di accoglienza temporanea) è necessario accertarsi mediante **visita da parte di un medico, tra quelli individuati dal Centro di Servizi** per la gestione degli ospiti durante il periodo di osservazione, dell'assenza di condizioni di rischio in atto. Il medico deve verificare, secondo le indicazioni del Ministero della Salute¹, che la persona non si trovi nelle condizioni di caso "sospetto", "probabile" o "confermato".

Saggi diagnostici e protocolli di screening

Verificata l'assenza delle condizioni di rischio in atto secondo le modalità su indicate, dev'essere effettuato, a cura degli operatori della struttura, **un tampone nasofaringeo** (nota regionale prot. n. 128527 del 20.03.2020). L'eventuale negatività di questo tampone non implica tuttavia la sicurezza che questo ospite non possa sviluppare una malattia nei giorni successivi. Il tampone negativo all'ingresso deve, quindi, essere **ripetuto dopo 14 giorni**, prima della sistemazione definitiva.

Successivamente, come per tutti gli altri ospiti devono essere applicati i protocolli di screening previsti in accordo con le indicazioni regionali.

Per tutti gli ospiti, ma con particolare attenzione a coloro che sono presenti nel modulo di accoglienza temporanea per tutti i 14 giorni, deve essere garantito un monitoraggio per l'eventuale comparsa di febbre e segni e sintomi di infezione respiratoria acuta o di difficoltà respiratoria e altri fattori di rischio (ad esempio contatto con casi di COVID-19). Tale monitoraggio deve prevedere la misurazione della temperatura due volte al giorno, possibilmente attraverso termometri per la misurazione a distanza. Se necessario, comunicare tempestivamente al personale medico la situazione per la gestione del caso secondo i protocolli locali.

¹ Circolare del Ministero della Salute prot. n. 7922 del 9.03.2020 "COVID-2019. Aggiornamento della definizione di caso".

Allegato 3 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

2.4 Fornitori, manutentori e altro personale esterno

Tutti i fornitori e manutentori che accedono alla struttura devono sempre utilizzare **idonei dispositivi di protezione**, con particolare attenzione alla mascherina chirurgica, sempre ben posizionata, e praticare un'accurata igiene delle mani.

La loro permanenza nei locali deve essere limitata al tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle attività specifiche. La consegna della merce deve avvenire attraverso un unico ingresso per un maggior controllo.

Il personale della struttura deve **monitorare la temperatura di fornitori, manutentori e/o altri operatori esterni**, attraverso termometri a distanza o termoscanner fissi, e indagare l'eventuale presenza di sintomi di infezione respiratoria acuta, vietando l'ingresso qualora fossero riscontrati febbre o altra sintomatologia indicativa di infezione.

2.5 Familiari e visitatori

In accordo con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. q) del DPCM 08.03.2020 successivamente confermato dall'art. 1, comma 1, lett. x) del DPCM 26.04.2020 e dall'art. 1, comma 1, lett. bb) del DPCM 17.05.2020 *"l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura o, per le strutture che non prevedono questa figura, dal responsabile legale della stessa d'intesa con il medico curante di riferimento, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione"*.

Allegato 3 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

A tale scopo si intende precisare che, nel rispetto delle norme citate e delle raccomandazioni di prevenzione previste nel presente documento e dai documenti di carattere nazionale², è possibile da parte della Direzione del Centro di Servizi attuare specifici protocolli per l'accesso di familiari e visitatori, allo stato attuale, esclusivamente per gli ospiti COVID-19 negativi.

Una deroga a tale prescrizione di carattere generale è consentita, come già ricordato nel Paragrafo 1, per i soli casi di estrema necessità o indifferibilità (es. nel caso di fine vita) e su autorizzazione della Direzione sanitaria o, per le strutture che non prevedono questa figura, dal responsabile legale della struttura d'intesa con il medico curante di riferimento.

Impedire l'ingresso di casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19 rappresenta un fondamentale aspetto di prevenzione; è quindi necessario uno stretto governo degli accessi alla struttura. In particolare, ogni Centro di Servizi deve impedire l'accesso a persone che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID-19 sospetti/probabili/confermati negli ultimi 14 giorni. A tal fine è necessario mettere in atto un sistema di valutazione per chiunque debba accedere alla struttura residenziale sociosanitaria in modo tale da consentire l'identificazione immediata di persone che presentino sintomi simil-influenzali (tosse secca, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito) e/o febbre. Si raccomanda che tale valutazione preveda:

- **misurazione della temperatura** (con termometri che non prevedono il contatto, o termoscanner fissi, ove disponibili);
- **compilazione di un breve questionario o intervista** da parte di un operatore;
- **ricordare all'ingresso tutte le norme comportamentali e le precauzioni** raccomandate per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Inoltre, dovranno essere attuate, con specifici protocolli le seguenti indicazioni:

- ingressi limitati e scaglionati limitando il numero di visitatori contemporaneamente presenti, secondo una specifica organizzazione che consenta lo svolgimento delle stesse visite nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, provvedendo mediante la

² Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2020 Rev. Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie - Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni - Versione del 17 aprile 2020

Allegato 3 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

prenotazione degli accessi dei visitatori così da evitare assembramenti anche negli spazi dedicati all'attesa dell'ingresso;

- l'elenco delle prenotazioni dovrà essere mantenuto per un periodo di 14 giorni;
- utilizzo costante e corretto della mascherina chirurgica da parte di tutti i familiari e visitatori;
- far eseguire al visitatore l'igiene delle mani all'ingresso in struttura;
- preferire per le visite, in particolare per la stagione primaverile ed estiva e compatibilmente con le condizioni dell'ospite, gli spazi esterni nel rispetto delle regole di igiene e sicurezza;
- viene escluso, in questa "fase 2", ogni accesso di familiari e visitatori all'interno dei nuclei di degenza; è possibile una deroga solo per i casi di estrema necessità o indifferibilità (es. nel caso di fine vita) e su autorizzazione della Direzione sanitaria o, per le strutture che non prevedono questa figura, dal responsabile legale della struttura d'intesa con il medico curante di riferimento, che provvederanno a definire anche le modalità di accesso in sicurezza;
- per le visite condotte all'interno della struttura individuare spazi e luoghi dedicati, che garantiscano il rispetto del distanziamento sociale, le norme igieniche e che prevedano la presenza di un vetro/plexiglass di separazione tra ospite e visitatore o in alternativa l'utilizzo della visiera protettiva e della mascherina FFP2 senza filtro per i contatti ravvicinati;
- limitare al minimo il transito del visitatore per gli spazi comuni, prevedendo per tali visite orari adeguati e compatibili alle restanti attività di ospiti e operatori;
- idonea aerazione del locale dove è avvenuta la visita;
- detersione e sanificazione degli ambienti al termine della visita con particolare attenzione agli elementi che vengono più frequentemente toccati con le mani e alle superfici di appoggio;
- presenza di dispenser di soluzione idroalcolica nello spazio dove avviene la visita.

In questa prima applicazione della "fase 2" le aziende ULSS garantiranno alle singole Strutture Residenziali **una fornitura di test sierologici rapidi (in numero pari a 1 test ogni ospite presente in struttura)** che saranno utilizzati a cura delle singole strutture per uno screening su familiari e visitatori. Le modalità di effettuazione del test, l'interpretazione e la tracciabilità del risultato

Allegato 3 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

seguiranno quanto già in essere per lo screening previsto dalla DGR n. 344/2020 in accordo con le aziende ULSS territorialmente competenti.

L'adeguata sensibilizzazione e formazione dei visitatori sono fondamentali nella prevenzione e nel controllo dei casi di COVID-19, considerata la difficoltà che possono essere presenti nel far seguire le stesse norme agli ospiti residenti in considerazione dell'età avanzata e/o deficit cognitivi e fisici spesso presenti. Per questo, i metodi devono essere adattati alla realtà locale. La sensibilizzazione e la formazione devono concentrarsi sul far rispettare le seguenti misure:

- evitare strette di mano, baci e abbracci;
- igiene delle mani, in particolare dopo l'utilizzo del bagno e prima di mangiare: lavaggio con acqua e sapone e asciugatura con salvietta monouso, o frizione con soluzione idroalcolica;
- igiene respiratoria: tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del gomito; i fazzoletti dovrebbero essere preferibilmente di carta e dovrebbero essere smaltiti in una pattumiera chiusa;
- mantenersi a distanza di almeno 1 metro dalle altre persone;
- utilizzo di mascherina sempre correttamente posizionata;
- evitare di condividere oggetti con altri residenti, come asciugamani, salviette e lenzuola, piatti, bicchieri, posate, cibo, ecc.

Se possibile, la sensibilizzazione, l'educazione e la formazione dei residenti e dei visitatori dovrebbero basarsi su sessioni di breve durata (non più di 30 min-1h), e includere esercitazioni pratiche o anche ricreative (ad esempio, dimostrazioni sulle pratiche per l'igiene delle mani e respiratoria, video, canzoni sull'igiene delle mani, ecc.).

Queste attività dovrebbero essere supportate da poster e altri supporti audio-visivi (cartoline, volantini, ecc.). L'utilizzo di social media può anche essere considerato se utile, soprattutto per sensibilizzare i visitatori.

Per rafforzare la sensibilizzazione e la formazione del personale, degli ospiti e dei visitatori autorizzati è importante utilizzare promemoria visivi come poster, cartelli, volantini, screen-saver che dovrebbero, ad esempio, insistere sull'igiene delle mani, sul distanziamento sociale e altre precauzioni, nonché sulla necessità di monitorare il proprio buono stato di salute. Inoltre, è importante utilizzare tali strumenti (opuscoli informativi, poster) per informare adeguatamente i

Allegato 3 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020



familiari sia dell'impossibilità di effettuare visite di cortesia durante l'epidemia sia della necessità di sottoporsi a screening della temperatura e di adottare misure di protezione, qualora le visite venissero eccezionalmente autorizzate. Messaggi e promemoria visivi possono anche essere diffusi attraverso i social media. L'ISS ha preparato una sezione del proprio sito web dove scaricare documenti tecnici e infografiche.

2.6 Programma di prevenzione vaccinale

In considerazione dell'attuale scenario epidemiologico e della sua possibile evoluzione nel corso dei prossimi mesi, la Regione del Veneto prevede uno specifico piano vaccinale dedicato alle persone che frequentano le strutture residenziali per anziani (operatori sanitari e personale che opera nella struttura, fornitori e manutentori, visitatori e familiari) sul quale sarà effettuato una specifica campagna informativa e un'attività di monitoraggio.

Per gli operatori sanitari e personale che opera nella struttura viene raccomandata la **vaccinazione antinfluenzale** stagionale al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale all'interno delle strutture residenziali per anziani e, quindi, l'incidenza della patologia in una popolazione particolarmente fragile e potenzialmente a maggior rischio di evoluzione grave, con conseguente riduzione delle ospedalizzazioni e della mortalità per influenza. Al contempo, si ridurrebbero le assenze stagionali per malattia degli operatori sanitari, causa di serie ripercussioni sulle normali attività delle varie strutture. Infine, dal momento che i sintomi dell'influenza, almeno in una fase iniziale, sono molto simili a quelli causati dall'infezione da SARS-CoV-2, l'aumento della copertura vaccinale antinfluenzale faciliterebbe la diagnosi differenziale di quest'ultima, portando più precocemente all'isolamento di eventuali nuovi casi di Coronavirus all'interno delle strutture.

Per tutti i visitatori è raccomandata la vaccinazione antinfluenzale, questa strategia ha lo scopo di ridurre quanto più possibile la circolazione del virus dell'influenza all'interno di tali contesti assistenziali per proteggere gli ospiti dalle complicanze stesse dell'influenza e facilitare la diagnosi differenziale con eventuali manifestazioni da COVID-19 nel periodo in cui tali infezioni potrebbero sovrapporsi. Semplificare la diagnosi differenziale consentirà di gestire più tempestivamente e con

Allegato 3 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020



maggior efficienza sia sotto il profilo clinico che organizzativo l'eventuale presenza di ospiti con sintomatologia sospetta.

Per tutti gli ospiti della struttura sarà avviata, con la regia del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS di riferimento e in collaborazione con medici operanti nella struttura stessa, **una specifica campagna vaccinale di recupero contro il pneumococco** per tutti i soggetti non già vaccinati in linea con le indicazioni nazionali³ e regionali. Sarà, inoltre, continuata e rafforzata la campagna di vaccinazione antinfluenzale stagionale.

2.7 Medicina necroscopica

Per quanto riguarda il personale medico, nel contesto delle attività di medicina necroscopica garantita nel Centro di Servizi, anche al fine di ridurre l'accesso di personale ulteriore e diverso nella struttura stessa, si raccomanda che le funzioni di medico necroscopo siano garantite per il tramite dei medici operanti all'interno delle stesse, con le modalità previste dalla Legge Regionale n. 18 del 04/03/2010 (artt. 9 e 10) e mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte".

2.8 Formazione

Nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'epidemia da virus SARS-CoV-2 è necessaria la massima attenzione nei confronti dei gruppi di popolazione fragile. Considerato l'elevato fabbisogno assistenziale dell'anziano fragile, il rapporto ISS COVID-19 n. 4/2020, recante "Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture

³ Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale PNPV 2017-2019; Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il mese successivo (G.U. Serie Generale, n. 41 del 18 febbraio 2017).

Allegato 3 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

residenziali sociosanitarie”, fornisce indicazioni che permettono a tutte le strutture di avere un’adeguata formazione per ridurre il rischio di infezione da COVID-19 degli ospiti e negli operatori.

Per tale motivo è in corso di attivazione un corso sia in FAD che in presenza, che offre al personale sanitario e di assistenza operante all’interno di tali strutture indicazioni da seguire su come attuare correttamente le misure di prevenzione e controllo delle infezioni per limitare la trasmissione della malattia nel corso dell’attuale emergenza da COVID-19, adottando opportune precauzioni standard e procedure di isolamento. Il corso sarà obbligatorio per tutto il personale operante nelle strutture residenziali e considera i seguenti obiettivi formativi:

- Conoscere le caratteristiche del virus e le sue modalità di trasmissione, l’epidemiologia, la diagnosi, il trattamento e le procedure da seguire in presenza di casi sospetti probabili o confermati.
- Sviluppare modalità relazionali e comportamenti da attuare nei momenti di pausa e nelle riunioni.
- Conoscere e distinguere i DPI e i dispositivi appropriati da utilizzare secondo il tipo di procedura assistenziale e in base alla valutazione del rischio.
- Apprendere la sequenza corretta di vestizione e svestizione.
- Riconoscere la modalità sicura di disinfezione dei dispositivi riutilizzabili.
- Conoscere le principali norme comportamentali definite dalle Precauzioni Standard per la prevenzione delle infezioni.
- Conoscere gli atti e le procedure operative regionali e aziendali per il contrasto all’epidemia.

2.9 Servizi semiresidenziali per anziani

Con riferimento ai servizi semiresidenziali per anziani le cui attività sono state sospese a far data dal 06.03.2020, con le note richiamate al Paragrafo 1, si ritiene che nell’attuale “fase 2” tali servizi possano essere riattivati. A tal fine, vanno implementate anche per detti servizi le misure di prevenzione e contenimento, nonché di priorità nell’eventualità di dover selezionare gli utenti per esigenze di distanziamento sociale, indicate ai paragrafi precedenti. Il modello organizzativo deve

Allegato 3 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

garantire netta separazione tra attività semiresidenziale ed eventuale attività residenziale concomitante.

Preventivamente al primo accesso dell'utente, dovrà essere effettuato il triage secondo le indicazioni riportate al Paragrafo 2.3 ed effettuato il saggio diagnostico (tampone nasofaringeo), a cura degli operatori della struttura che provvederanno, altresì, ad osservare nel tempo l'evenienza di sintomi che possano far sospettare una infezione da SARS-CoV-2 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, ecc.) negli stessi utenti del servizio.

Con riferimento al servizio di trasporto degli utenti dal domicilio al servizio semiresidenziale vanno seguite le misure indicate nelle linee guida specifiche di cui al DPCM 26.04.2020 con particolare riguardo al numero massimo di passeggeri che dev'essere tale da garantire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi e all'obbligo per i passeggeri di indossare la mascherina sempre correttamente posizionata. Solo nel caso in cui il trasporto venga effettuato privatamente da un conducente-accompagnatore convivente della persona anziana il limite della distanza su richiamato può essere derogato.

2.10 Servizi residenziali dell'area dipendenze

La gestione degli ingressi nei servizi residenziali dell'area dipendenze deve conformarsi alle procedure preventive di cui alle note regionali prot. n. 109224 del 06.03.2020 e prot. n. 128527 del 20.03.2020. A riguardo si rammenta che la persona entra in un contesto protetto e assistito in modo da escludere rischi di contagio dal momento dell'esecuzione del saggio diagnostico (tampone nasofaringeo) ai risultati dello stesso.

Nello specifico la procedura di accoglimento di un nuovo ospite dovrà prevedere:

- esecuzione di triage da parte del medico di medicina generale di riferimento della persona o dal medico del SerD: se utente asintomatico;
- accoglimento della persona nella struttura residenziale in spazi di astanteria riservati e con l'attivazione dei protocolli di prevenzione (quarantena);
- esecuzione del saggio diagnostico (tampone nasofaringeo);
- se il referto del saggio diagnostico risulta negativo la persona rimane in quarantena in quanto la negatività del tampone non implica la sicurezza che questa persona possa

Allegato 3 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020

sviluppare la malattia nei giorni successivi. Il saggio diagnostico viene quindi **ripetuto dopo 14 giorni** prima dell'ammissione dell'ospite alle attività del servizio in osservanza dei protocolli di prevenzione dello stesso;

- se il referto del saggio diagnostico risulta positivo si applica il protocollo previsto dal Dipartimento di Prevenzione della Regione del Veneto.

All'interno dei Servizi residenziali dell'area delle dipendenze devono essere applicati i protocolli di screening previsti in accordo con le indicazioni regionali e mantenuti i controlli e l'adozione di azioni quali il distanziamento e i dispositivi necessari per il contenimento della diffusione del virus attualmente vigenti e come indicati anche nei paragrafi del presente documento.

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 421043)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 623 del 19 maggio 2020

Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento ha lo scopo di riordinare quanto attualmente disciplinato, a livello regionale, in materia di prevenzione e controllo dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli, provvedendo in particolare, nel contempo, all'abrogazione della D.G.R. n. 634 dell' 11/05/2016 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'influenza aviaria costituisce la principale patologia dell'avifauna domestica e selvatica; nel corso dell'ultimo decennio, infatti, il patrimonio avicolo nazionale (Veneto in particolare) è stato interessato da numerose epidemie di influenza aviaria, causate inizialmente da sierotipi virali ad alta patogenicità (HPAI), e a seguire da ceppi virali a bassa patogenicità (LPAI), entrambi causa di gravi danni all'economia territoriale.

Infatti, in ottemperanza alle norme comunitarie e nazionali in materia (*in primis*, la Direttiva 2005/94/CE), ai casi di positività per sierotipi rilevanti di influenza aviaria (es. H5 e H7) deve far seguito una serie di misure sanitarie restrittive che, interessando direttamente l'azienda colpita tramite l'abbattimento e la distruzione degli animali, o limitandone il commercio di volatili, causa ingenti perdite economiche nel settore produttivo.

Il Veneto ha particolarmente risentito delle gravi conseguenze economiche legate alle passate epidemie di influenza aviaria; basti pensare che, assieme alla Regione Lombardia, nella Regione del Veneto viene prodotto il 65% del patrimonio avicolo nazionale.

In aggiunta a quanto sopra, la Regione del Veneto è considerata territorio particolarmente a rischio per influenza aviaria; infatti è una Regione situata in corrispondenza delle principali rotte migratorie stagionali dell'avifauna selvatica, ed in particolare degli anatidi (specie *reservoir* di virus influenzali). Inoltre, la particolare conformazione geofisica regionale, comprendente un habitat lagunare e la presenza di numerosi specchi d'acqua e aree pianeggianti, favorisce la sosta di questo tipo di volatili, e quindi una maggiore probabilità di contatto tra questi e i volatili domestici.

Va, infine, considerato che il territorio regionale veneto è caratterizzato da una elevata densità di allevamenti avicoli, in particolare di aziende che allevano tacchini e galline ovaiole, i quali rappresentano le principali specie avicole colpite dall'influenza aviaria.

L'influenza aviaria (IA), proprio per l'importanza epidemiologica che riveste e per le gravi conseguenze economiche che comporta, fin dai primi anni '90 è stata oggetto di piani di monitoraggio e controllo, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale e regionale.

A livello nazionale i provvedimenti attualmente vigenti ai fini della prevenzione, sorveglianza e controllo dell'IA, sono costituiti dalla O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i. (da ultimo modificata dalla O.M. 10 dicembre 2019), che detta misure di prevenzione e biosicurezza per gli allevamenti avicoli, dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9, inerente misure di lotta contro l'IA, dal Piano di Monitoraggio Nazionale per IA e dal D.M. del 25 giugno 2010 relativo al settore avicolo rurale. Nel 2013 è stato inoltre adottato uno specifico Decreto Ministeriale inerente le modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole (D.M. 13 novembre 2013).

Infine, nel 2019 è stato siglato l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in merito al documento recante "*Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali*" (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019), con il quale sono state formalizzate le "Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione" (A) e le "Zone ad alto

rischio di introduzione e maggiore diffusione" (B) per IA ad alta patogenicità.

Con recente nota, poi, prot. n. DGSF 0029049-P-20/11/2019, il Ministero della Salute ha quindi formalizzato l'elenco dei Comuni italiani ricadenti nelle suddette Zona A e Zona B.

A livello regionale, invece, va menzionata la D.G.R. n. 634 del 11/05/2016 con la quale sono state predisposte misure di riduzione del rischio e di biosicurezza negli allevamenti avicoli. Tale Deliberazione è stata oggetto, nel corso del tempo, di modifiche e integrazioni, dapprima con D.G.R. n. 1776 del 27/11/2018, successivamente con D.G.R. n. 751 del 4/06/2019 e, da ultimo, con D.G.R. n. 1881 del 17/12/2019, con la quale è stato recepito il sopraccitato Accordo tra Governo, Regioni e PP.AA. del 25/07/2019.

Considerato quanto finora esposto ed al fine di rendere più trasparenti, e di immediata attuazione, agli operatori delle filiera avicola le procedure adottate per minimizzare l'impatto dell'insorgenza di un focolaio di influenza aviaria, con il presente provvedimento si intende riordinare quanto attualmente disciplinato, a livello regionale, in materia di prevenzione, monitoraggio e controllo dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli, sia industriali, sia appartenenti alla filiera rurale.

Ai fini di quanto precede, si ritiene pertanto necessaria una rivisitazione della disciplina regionale vigente provvedendo, in particolare, ad abrogare la D.G.R. n. 634 del 11/05/2016 e s.m.i. e, parimenti, provvedendo ad approvare il "*Piano di monitoraggio regionale per influenza aviaria*", riportato nell'**Allegato "A"** al presente provvedimento, con **Allegato "A1"** "*Aree a rischio per influenza aviaria della Regione del Veneto*", nonché le "*Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli*" di cui all'**Allegato "B"** con **Allegato "B1"** "*Aree omogenee di accasamento del Veneto*", allegati entrambi al presente provvedimento e parti integranti e sostanziali dello stesso.

Inoltre, si ritiene necessario recepire il documento "*Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali*", di cui al citato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 25/07/2019, in **Allegato C** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.P.R. dell'8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);

VISTO il Reg (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;

VISTA l'O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9;

VISTO il D.M. del 25 giugno 2010;

VISTO il D.M. 13 novembre 2013;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "*Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali*" (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019);

VISTA la D.G.R. n. 634 del 11/05/2016 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1776 del 27.11.2018;

VISTA la D.G.R. n. 751 del 04/06/2019;

VISTA la D.G.R. n. 1881 del 17.12.2019.

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'**Allegato "A"** "*Piano di monitoraggio regionale per influenza aviaria*", l'**Allegato "A1"** "*Aree a rischio per influenza aviaria della Regione del Veneto*", l'**Allegato "B"** "*Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli*" e l'**Allegato "B1"** "*Aree omogenee di accasamento del Veneto*", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di recepire il documento recante "*Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali*", riportato nell'**Allegato "C"**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di abrogare, per le motivazioni espresse in premessa, la D.G.R. n. 634 del 11 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di abrogare, di conseguenza, in particolare le deliberazioni modificative e integrative della deliberazione citata nel punto precedente, ossia, nello specifico, la D.G.R. n. 1776 del 27.11.2018, la D.G.R. n. 751 del 04/06/2019 e la D.G.R. n. 1881 del 17.12.2019;
6. di individuare nell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, la Struttura regionale competente ai fini dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**PIANO DI MONITORAGGIO REGIONALE PER INFLUENZA AVIARIA****A) ALLEVAMENTI AVICOLI INDUSTRIALI**

Ad integrazione dei controlli previsti dal Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria, emanato all'inizio di ogni anno dal Ministero della Salute, dovranno essere effettuati i seguenti controlli:

1. Negli allevamenti di tacchini da carne situati nelle "Zone ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione" per influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) della Regione del Veneto ("Zona B" di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2019, riportata in Allegato C al presente provvedimento): nei 10 giorni precedenti il primo carico per il macello, vanno effettuati controlli sierologici e virologici con una numerosità di 5 campioni per capannone (con un minimo di 10 campioni nel caso ci sia un solo capannone).
2. Negli allevamenti di tacchini da carne accasati a sessi misti dovranno essere rispettate le seguenti tempistiche di controllo:
 - Controllo trascorsi 14 giorni dal carico delle femmine e
 - Controllo 10 giorni prima del carico dei maschi.

La numerosità campionaria da applicare ai suddetti prelievi è di 5 campioni di sangue + tamponi tracheali per capannone (con un minimo di 10 campioni nel caso ci sia un solo capannone fino a un massimo di 20 per allevamento).

B) ALLEVAMENTI AVICOLI RURALI E "FREE-RANGE"

I Servizi Veterinari delle Az.ULSS dovranno effettuare un monitoraggio per IA in un campione di allevamenti rurali e "free-range" situati nelle "Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione" (A) e nelle "Zone ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione" (B) per IA ad alta patogenicità, di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2019, riportate in Allegato C al presente provvedimento.

I suddetti allevamenti dovranno essere sottoposti, con cadenza semestrale (primavera e autunno), ai seguenti campionamenti:

PRELIEVI SU ANATIDI:

- 20 tamponi cloacali
- 1 pool di feci fresche

Se nell'allevamento ci sono meno di 20 anatidi, testare tutti quelli presenti.

PRELIEVI SU POLLAME:

- 10 - 20 prelievi di sangue
- 10 tamponi tracheali

Se nell'allevamento ci sono meno di 20 soggetti, testare tutti quelli presenti.

Se un allevamento detiene più specie (polli, faraone, tacchini...), il prelievo dovrà essere fatto su soggetti appartenenti a tutte le specie presenti fino ad un massimo di 20 prelievi (es. se in azienda ci sono 20 polli, 7 faraone, 5 tacchini: effettuare prelievi da 10 polli più 5 faraone più 5 tacchini).

C) SVEZZATORI E COMMERCIANTI

Gli svezinatori e i commercianti avicoli sono soggetti ai controlli previsti dal D.M. 25 giugno 2010, relativo alla filiera avicola rurale.




REGIONE DEL VENETO
ALLEGATO A1 DGR n. 623 del 19 maggio 2020
pag. 1 di 10
AREE A RISCHIO PER INFLUENZA AVIARIA DELLA REGIONE DEL VENETO

Di cui alla nota del Ministero della Salute prot. n. DGSAF 0029049-P-20/11/2019, di formalizzazione dell'elenco dei Comuni ricadenti nelle "Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione" (ZONA A) e le "Zone ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione" (ZONA B) per Influenza Aviaria ad alta patogenicità, di cui all'Accordo Stato Regioni "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali" (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019).

ZONA A - "Zona ad alto rischio di introduzione e diffusione"

Regione	Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Padova	PD	Abano Terme	028001	
Veneto	Padova	PD	Agna	028002	
Veneto	Padova	PD	Albignasego	028003	
Veneto	Padova	PD	Anguillara Veneta	028004	
Veneto	Padova	PD	Arquà Petrarca	028005	
Veneto	Padova	PD	Arre	028006	
Veneto	Padova	PD	Arzergrande	028007	
Veneto	Padova	PD	Bagnoli di Sopra	028008	
Veneto	Padova	PD	Baone	028009	
Veneto	Padova	PD	Barbona	028010	
Veneto	Padova	PD	Battaglia Terme	028011	
Veneto	Padova	PD	Boara Pisani	028012	
Veneto	Padova	PD	Borgo Veneto	028107	
Veneto	Padova	PD	Borgoricco	028013	
Veneto	Padova	PD	Bovolenta	028014	
Veneto	Padova	PD	Brugine	028015	
Veneto	Padova	PD	Cadoneghe	028016	
Veneto	Padova	PD	Campo San Martino	028020	
Veneto	Padova	PD	Campodarsego	028017	
Veneto	Padova	PD	Campodoro	028018	
Veneto	Padova	PD	Camposampiero	028019	
Veneto	Padova	PD	Candiana	028021	
Veneto	Padova	PD	Carceri	028022	
Veneto	Padova	PD	Carmignano di Brenta	028023	
Veneto	Padova	PD	Cartura	028026	
Veneto	Padova	PD	Casale di Scodosia	028027	
Veneto	Padova	PD	Casalserugo	028028	
Veneto	Padova	PD	Castelbaldo	028029	
Veneto	Padova	PD	Cervarese Santa Croce	028030	
Veneto	Padova	PD	Cinto Euganeo	028031	
Veneto	Padova	PD	Cittadella	028032	
Veneto	Padova	PD	Codevigo	028033	
Veneto	Padova	PD	Conselve	028034	
Veneto	Padova	PD	Correzzola	028035	
Veneto	Padova	PD	Curtarolo	028036	
Veneto	Padova	PD	Due Carrare	028106	
Veneto	Padova	PD	Este	028037	



de6a7a2d



ALLEGATO A1 DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 2 di 10

Regione	Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Padova	PD	Fontaniva	028038	
Veneto	Padova	PD	Galliera Veneta	028039	
Veneto	Padova	PD	Galzignano Terme	028040	
Veneto	Padova	PD	Gazzo	028041	
Veneto	Padova	PD	Grantorto	028042	
Veneto	Padova	PD	Granze	028043	
Veneto	Padova	PD	Legnaro	028044	
Veneto	Padova	PD	Limena	028045	
Veneto	Padova	PD	Loreggia	028046	
Veneto	Padova	PD	Lozzo Atestino	028047	
Veneto	Padova	PD	Maserà di Padova	028048	
Veneto	Padova	PD	Masi	028049	
Veneto	Padova	PD	Massanzago	028050	
Veneto	Padova	PD	Megliadino San Vitale	028052	
Veneto	Padova	PD	Merlara	028053	
Veneto	Padova	PD	Mestrino	028054	
Veneto	Padova	PD	Monselice	028055	
Veneto	Padova	PD	Montagnana	028056	
Veneto	Padova	PD	Montegrotto Terme	028057	
Veneto	Padova	PD	Noventa Padovana	028058	
Veneto	Padova	PD	Ospedaletto Euganeo	028059	
Veneto	Padova	PD	Padova	028060	
Veneto	Padova	PD	Pernumia	028061	
Veneto	Padova	PD	Piacenza d'Adige	028062	
Veneto	Padova	PD	Piazzola sul Brenta	028063	
Veneto	Padova	PD	Piombino Dese	028064	
Veneto	Padova	PD	Piove di Sacco	028065	
Veneto	Padova	PD	Polverara	028066	
Veneto	Padova	PD	Ponso	028067	
Veneto	Padova	PD	Ponte San Nicolò	028069	
Veneto	Padova	PD	Pontelongo	028068	
Veneto	Padova	PD	Pozzonovo	028070	
Veneto	Padova	PD	Rovolon	028071	
Veneto	Padova	PD	Rubano	028072	
Veneto	Padova	PD	Saccolongo	028073	
Veneto	Padova	PD	San Giorgio delle Pertiche	028075	
Veneto	Padova	PD	San Giorgio in Bosco	028076	
Veneto	Padova	PD	San Martino di Lupari	028077	
Veneto	Padova	PD	San Pietro in Gu	028078	
Veneto	Padova	PD	San Pietro Viminario	028079	
Veneto	Padova	PD	Santa Giustina in Colle	028080	
Veneto	Padova	PD	Sant'Angelo di Piove di Sacco	028082	
Veneto	Padova	PD	Sant'Elena	028083	
Veneto	Padova	PD	Sant'Urbano	028084	
Veneto	Padova	PD	Saonara	028085	



de6a7a2d



ALLEGATO A1 DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 3 di 10

Regione	Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Padova	PD	Selvazzano Dentro	028086	
Veneto	Padova	PD	Solesino	028087	
Veneto	Padova	PD	Stanghella	028088	
Veneto	Padova	PD	Teolo	028089	
Veneto	Padova	PD	Terrassa Padovana	028090	
Veneto	Padova	PD	Tombolo	028091	
Veneto	Padova	PD	Torreglia	028092	
Veneto	Padova	PD	Trebaseleghe	028093	
Veneto	Padova	PD	Tribano	028094	
Veneto	Padova	PD	Urbana	028095	
Veneto	Padova	PD	Veggiano	028096	
Veneto	Padova	PD	Vescovana	028097	
Veneto	Padova	PD	Vighizzolo d'Este	028098	
Veneto	Padova	PD	Vigodarzere	028099	
Veneto	Padova	PD	Vigonza	028100	
Veneto	Padova	PD	Villa del Conte	028101	
Veneto	Padova	PD	Villa Estense	028102	
Veneto	Padova	PD	Villafranca Padovana	028103	
Veneto	Padova	PD	Villanova di Camposampiero	028104	
Veneto	Padova	PD	Vo'	028105	
Veneto	Rovigo	RO	Adria	029001	
Veneto	Rovigo	RO	Ariano nel Polesine	029002	
Veneto	Rovigo	RO	Arquà Polesine	029003	
Veneto	Rovigo	RO	Badia Polesine	029004	
Veneto	Rovigo	RO	Bagnolo di Po	029005	
Veneto	Rovigo	RO	Bergantino	029006	
Veneto	Rovigo	RO	Bosaro	029007	
Veneto	Rovigo	RO	Calto	029008	
Veneto	Rovigo	RO	Canaro	029009	
Veneto	Rovigo	RO	Canda	029010	
Veneto	Rovigo	RO	Castelguglielmo	029011	
Veneto	Rovigo	RO	Castelmassa	029012	
Veneto	Rovigo	RO	Castelnovo Bariano	029013	
Veneto	Rovigo	RO	Ceneselli	029014	
Veneto	Rovigo	RO	Ceregnano	029015	
Veneto	Rovigo	RO	Corbola	029017	
Veneto	Rovigo	RO	Costa di Rovigo	029018	
Veneto	Rovigo	RO	Crespino	029019	
Veneto	Rovigo	RO	Ficarolo	029021	
Veneto	Rovigo	RO	Fiesso Umbertiano	029022	
Veneto	Rovigo	RO	Frassinelle Polesine	029023	
Veneto	Rovigo	RO	Fratta Polesine	029024	
Veneto	Rovigo	RO	Gaiba	029025	
Veneto	Rovigo	RO	Gavello	029026	
Veneto	Rovigo	RO	Giacciano con Baruchella	029027	



de6a7a2d



ALLEGATO A1 DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 4 di 10

Regione	Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Rovigo	RO	Guarda Veneta	029028	
Veneto	Rovigo	RO	Lendinara	029029	
Veneto	Rovigo	RO	Loreo	029030	
Veneto	Rovigo	RO	Lusia	029031	
Veneto	Rovigo	RO	Melara	029032	
Veneto	Rovigo	RO	Occhiobello	029033	
Veneto	Rovigo	RO	Papozze	029034	
Veneto	Rovigo	RO	Pettorazza Grimani	029035	
Veneto	Rovigo	RO	Pincara	029036	
Veneto	Rovigo	RO	Polesella	029037	
Veneto	Rovigo	RO	Pontecchio Polesine	029038	
Veneto	Rovigo	RO	Porto Tolle	029039	
Veneto	Rovigo	RO	Porto Viro	029052	
Veneto	Rovigo	RO	Rosolina	029040	
Veneto	Rovigo	RO	Rovigo	029041	
Veneto	Rovigo	RO	Salara	029042	
Veneto	Rovigo	RO	San Bellino	029043	
Veneto	Rovigo	RO	San Martino di Venezze	029044	
Veneto	Rovigo	RO	Stienta	029045	
Veneto	Rovigo	RO	Taglio di Po	029046	
Veneto	Rovigo	RO	Trecenta	029047	
Veneto	Rovigo	RO	Villadose	029048	
Veneto	Rovigo	RO	Villamarzana	029049	
Veneto	Rovigo	RO	Villanova del Ghebbo	029050	
Veneto	Rovigo	RO	Villanova Marchesana	029051	
Veneto	Venezia	VE	Annone Veneto	027001	
Veneto	Venezia	VE	Campagna Lupia	027002	
Veneto	Venezia	VE	Campolongo Maggiore	027003	
Veneto	Venezia	VE	Camponogara	027004	
Veneto	Venezia	VE	Caorle	027005	
Veneto	Venezia	VE	Cavallino-Treporti	027044	
Veneto	Venezia	VE	Cavarzere	027006	
Veneto	Venezia	VE	Ceggia	027007	
Veneto	Venezia	VE	Chioggia	027008	
Veneto	Venezia	VE	Cinto Caomaggiore	027009	
Veneto	Venezia	VE	Cona	027010	
Veneto	Venezia	VE	Concordia Sagittaria	027011	
Veneto	Venezia	VE	Dolo	027012	
Veneto	Venezia	VE	Eraclea	027013	
Veneto	Venezia	VE	Fiesso d'Artico	027014	
Veneto	Venezia	VE	Fossalta di Piave	027015	
Veneto	Venezia	VE	Fossalta di Portogruaro	027016	
Veneto	Venezia	VE	Fossò	027017	
Veneto	Venezia	VE	Gruaro	027018	
Veneto	Venezia	VE	Jesolo	027019	



de6a7a2d



ALLEGATO A1 DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 5 di 10

Regione	Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Venezia	VE	Marcon	027020	
Veneto	Venezia	VE	Martellago	027021	
Veneto	Venezia	VE	Meolo	027022	
Veneto	Venezia	VE	Mira	027023	
Veneto	Venezia	VE	Mirano	027024	
Veneto	Venezia	VE	Musile di Piave	027025	
Veneto	Venezia	VE	Noale	027026	
Veneto	Venezia	VE	Noventa di Piave	027027	
Veneto	Venezia	VE	Pianiga	027028	
Veneto	Venezia	VE	Portogruaro	027029	
Veneto	Venezia	VE	Pramaggiore	027030	
Veneto	Venezia	VE	Quarto d'Altino	027031	
Veneto	Venezia	VE	Salzano	027032	
Veneto	Venezia	VE	San Donà di Piave	027033	
Veneto	Venezia	VE	San Michele al Tagliamento	027034	
Veneto	Venezia	VE	San Stino di Livenza	027036	
Veneto	Venezia	VE	Santa Maria di Sala	027035	
Veneto	Venezia	VE	Scorzè	027037	
Veneto	Venezia	VE	Spinea	027038	
Veneto	Venezia	VE	Stra	027039	
Veneto	Venezia	VE	Teglio Veneto	027040	
Veneto	Venezia	VE	Torre di Mosto	027041	
Veneto	Venezia	VE	Venezia	027042	
Veneto	Venezia	VE	Vigonovo	027043	
Veneto	Verona	VR	Affi	023001	
Veneto	Verona	VR	Badia Calavena	023005	
Veneto	Verona	VR	Bardolino	023006	
Veneto	Verona	VR	Bosco Chiesanuova	023011	
Veneto	Verona	VR	Brentino Belluno	023013	
Veneto	Verona	VR	Brenzzone sul Garda	023014	
Veneto	Verona	VR	Bussolengo	023015	
Veneto	Verona	VR	Caldiero	023017	Territorio comunale a nord dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Caprino Veronese	023018	
Veneto	Verona	VR	Castelnuovo del Garda	023022	Territorio comunale a nord dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Cavaion Veronese	023023	
Veneto	Verona	VR	Cazzano di Tramigna	023024	
Veneto	Verona	VR	Cerro Veronese	023026	
Veneto	Verona	VR	Colognola ai Colli	023028	Territorio comunale a nord dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Costermano sul Garda	023030	
Veneto	Verona	VR	Dolcè	023031	
Veneto	Verona	VR	Erbezzo	023033	
Veneto	Verona	VR	Ferrara di Monte Baldo	023034	



de6a7a2d



ALLEGATO A1 DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 6 di 10

Regione	Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Verona	VR	Fumane	023035	
Veneto	Verona	VR	Garda	023036	
Veneto	Verona	VR	Grezzana	023038	
Veneto	Verona	VR	Illasi	023039	
Veneto	Verona	VR	Lavagno	023042	Territorio comunale a nord dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Lazise	023043	
Veneto	Verona	VR	Malcesine	023045	
Veneto	Verona	VR	Marano di Valpolicella	023046	
Veneto	Verona	VR	Mezzane di Sotto	023047	
Veneto	Verona	VR	Montecchia di Crosara	023049	
Veneto	Verona	VR	Monteforte d'Alpone	023050	Territorio comunale a nord dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Negrar di Valpolicella	023052	
Veneto	Verona	VR	Pastrengo	023057	
Veneto	Verona	VR	Pescantina	023058	
Veneto	Verona	VR	Peschiera del Garda	023059	Territorio comunale a nord dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Rivoli Veronese	023062	
Veneto	Verona	VR	Roncà	023063	
Veneto	Verona	VR	Roverè Veronese	023067	
Veneto	Verona	VR	San Bonifacio	023069	Territorio comunale a nord dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	San Giovanni Ilarione	023070	
Veneto	Verona	VR	San Giovanni Lupatoto	023071	Territorio comunale a nord dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	San Martino Buon Albergo	023073	Territorio comunale a nord dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	San Mauro di Saline	023074	
Veneto	Verona	VR	San Pietro in Cariano	023076	
Veneto	Verona	VR	San Zeno di Montagna	023079	
Veneto	Verona	VR	Sant'Ambrogio di Valpolicella	023077	
Veneto	Verona	VR	Sant'Anna d'Alfaedo	023078	
Veneto	Verona	VR	Selva di Progno	023080	
Veneto	Verona	VR	Soave	023081	Territorio comunale a nord dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Sommacampagna	023082	Territorio comunale a nord dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Sona	023083	Territorio comunale a nord dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Torri del Benaco	023086	
Veneto	Verona	VR	Tregnago	023087	
Veneto	Verona	VR	Velo Veronese	023090	
Veneto	Verona	VR	Verona	023091	Territorio comunale a nord dell'autostrada A4



de6a7a2d



ALLEGATO A1 DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 7 di 10

Regione	Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Verona	VR	Vestenanova	023093	
Veneto	Vicenza	VI	Agugliaro	024001	
Veneto	Vicenza	VI	Albettone	024002	
Veneto	Vicenza	VI	Alonte	024003	
Veneto	Vicenza	VI	Altavilla Vicentina	024004	
Veneto	Vicenza	VI	Altissimo	024005	
Veneto	Vicenza	VI	Arcugnano	024006	
Veneto	Vicenza	VI	Arzignano	024008	
Veneto	Vicenza	VI	Asigliano Veneto	024010	
Veneto	Vicenza	VI	Barbarano Mossano	024124	
Veneto	Vicenza	VI	Bolzano Vicentino	024013	
Veneto	Vicenza	VI	Brendola	024015	
Veneto	Vicenza	VI	Bressanvido	024016	
Veneto	Vicenza	VI	Brogliano	024017	
Veneto	Vicenza	VI	Caldogno	024018	
Veneto	Vicenza	VI	Camisano Vicentino	024021	
Veneto	Vicenza	VI	Campiglia dei Berici	024022	
Veneto	Vicenza	VI	Castegnero	024027	
Veneto	Vicenza	VI	Castelgomberto	024028	
Veneto	Vicenza	VI	Chiampo	024029	
Veneto	Vicenza	VI	Cornedo Vicentino	024034	
Veneto	Vicenza	VI	Costabissara	024035	
Veneto	Vicenza	VI	Creazzo	024036	
Veneto	Vicenza	VI	Crespadoro	024037	
Veneto	Vicenza	VI	Dueville	024038	
Veneto	Vicenza	VI	Gambellara	024043	
Veneto	Vicenza	VI	Gambugliano	024044	
Veneto	Vicenza	VI	Grisignano di Zocco	024046	
Veneto	Vicenza	VI	Grumolo delle Abbadesse	024047	
Veneto	Vicenza	VI	Isola Vicentina	024048	
Veneto	Vicenza	VI	Longare	024051	
Veneto	Vicenza	VI	Lonigo	024052	
Veneto	Vicenza	VI	Montebello Vicentino	024060	
Veneto	Vicenza	VI	Montecchio Maggiore	024061	
Veneto	Vicenza	VI	Montegalda	024064	
Veneto	Vicenza	VI	Montegaldella	024065	
Veneto	Vicenza	VI	Monteviale	024066	
Veneto	Vicenza	VI	Monticello Conte Otto	024067	
Veneto	Vicenza	VI	Montorso Vicentino	024068	
Veneto	Vicenza	VI	Nanto	024071	
Veneto	Vicenza	VI	Nogarole Vicentino	024072	
Veneto	Vicenza	VI	Noventa Vicentina	024074	
Veneto	Vicenza	VI	Orgiano	024075	
Veneto	Vicenza	VI	Pojana Maggiore	024079	
Veneto	Vicenza	VI	Pozzoleone	024082	



de6a7a2d



ALLEGATO A1 DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 8 di 10

Regione	Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Vicenza	VI	Quinto Vicentino	024083	
Veneto	Vicenza	VI	Recoaro Terme	024084	
Veneto	Vicenza	VI	San Pietro Mussolino	024094	
Veneto	Vicenza	VI	Sandrigo	024091	
Veneto	Vicenza	VI	Sarego	024098	
Veneto	Vicenza	VI	Sossano	024102	
Veneto	Vicenza	VI	Sovizzo	024103	
Veneto	Vicenza	VI	Torri di Quartesolo	024108	
Veneto	Vicenza	VI	Trissino	024110	
Veneto	Vicenza	VI	Val Liona	024123	
Veneto	Vicenza	VI	Valdagno	024111	
Veneto	Vicenza	VI	Vicenza	024116	
Veneto	Vicenza	VI	Villaga	024117	
Veneto	Vicenza	VI	Zermeghedo	024120	
Veneto	Vicenza	VI	Zovencedo	024121	



de6a7a2d



ALLEGATO A1 DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 9 di 10

ZONA B - "Zona ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione"

Regione	Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Verona	VR	Albaredo d'Adige	023002	
Veneto	Verona	VR	Angiari	023003	
Veneto	Verona	VR	Arcole	023004	
Veneto	Verona	VR	Belfiore	023007	
Veneto	Verona	VR	Bevilacqua	023008	
Veneto	Verona	VR	Bonavigo	023009	
Veneto	Verona	VR	Boschi Sant'Anna	023010	
Veneto	Verona	VR	Bovolone	023012	
Veneto	Verona	VR	Buttapietra	023016	
Veneto	Verona	VR	Caldiero	023017	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Casaleone	023019	
Veneto	Verona	VR	Castagnaro	023020	
Veneto	Verona	VR	Castel d'Azzano	023021	
Veneto	Verona	VR	Castelnuovo del Garda	023022	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Cerea	023025	
Veneto	Verona	VR	Cologna Veneta	023027	
Veneto	Verona	VR	Colognola ai Colli	023028	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Concamarise	023029	
Veneto	Verona	VR	Erbè	023032	
Veneto	Verona	VR	Gazzo Veronese	023037	
Veneto	Verona	VR	Isola della Scala	023040	
Veneto	Verona	VR	Isola Rizza	023041	
Veneto	Verona	VR	Lavagno	023042	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Legnago	023044	
Veneto	Verona	VR	Minerbe	023048	
Veneto	Verona	VR	Monteforte d'Alpone	023050	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Mozzecane	023051	
Veneto	Verona	VR	Nogara	023053	
Veneto	Verona	VR	Nogarole Rocca	023054	
Veneto	Verona	VR	Oppeano	023055	
Veneto	Verona	VR	Palù	023056	
Veneto	Verona	VR	Peschiera del Garda	023059	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Povegliano Veronese	023060	
Veneto	Verona	VR	Pressana	023061	
Veneto	Verona	VR	Ronco all'Adige	023064	
Veneto	Verona	VR	Roverchiara	023065	
Veneto	Verona	VR	Roveredo di Guà	023066	
Veneto	Verona	VR	Salizole	023068	



de6a7a2d



ALLEGATO A1 DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 10 di 10

Regione	Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Verona	VR	San Bonifacio	023069	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	San Giovanni Lupatoto	023071	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	San Martino Buon Albergo	023073	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	San Pietro di Morubio	023075	
Veneto	Verona	VR	Sanguinetto	023072	
Veneto	Verona	VR	Soave	023081	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Sommacampagna	023082	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Sona	023083	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Sorgà	023084	
Veneto	Verona	VR	Terrazzo	023085	
Veneto	Verona	VR	Trevenzuolo	023088	
Veneto	Verona	VR	Valeggio sul Mincio	023089	
Veneto	Verona	VR	Verona	023091	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	VR	Veronella	023092	
Veneto	Verona	VR	Vigasio	023094	
Veneto	Verona	VR	Villa Bartolomea	023095	
Veneto	Verona	VR	Villafranca di Verona	023096	
Veneto	Verona	VR	Zevio	023097	
Veneto	Verona	VR	Zimella	023098	



de6a7a2d





MISURE DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Gli allevamenti appartenenti al settore avicolo rurale (ovvero, ai sensi del D.M. 13/11/2013, quelli in cui viene allevato un numero di capi non superiore a 250 e destinati esclusivamente all'autoconsumo) devono rispettare le misure di biosicurezza previste dal D.M. 25/06/2010 ("Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale").

Gli allevamenti avicoli "industriali" (ovvero, ad esclusione dei "rurali", come definiti dal D.M. 25/06/2010) devono rispettare le misure di biosicurezza previste dall'O.M. 26/08/2005 ("Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile") e s.m.i.

1. Aree omogenee di accasamento

Uno dei principali fattori di rischio per la diffusione dell'influenza aviaria (IA) è costituito dalla densità e contiguità di allevamenti avicoli (in particolare di specie a lunga vita, quali i tacchini da carne) sul territorio. A tal fine, fin dal 2003 in Regione del Veneto sono state istituite delle "aree omogenee di accasamento", nelle quali l'accasamento di tacchini da carne deve essere effettuato in modo tale da garantire (in ciascuna area) lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all'epoca della macellazione.

Le aree di accasamento si distinguono in:

- **Aree omogenee di accasamento a sessi separati**, in cui è autorizzato l'accasamento, in uno stesso allevamento, di tacchini da carne dello stesso sesso (solo maschi o solo femmine).
- **Aree omogenee di accasamento a sessi misti**, in cui è autorizzato l'accasamento, in uno stesso allevamento, sia di tacchini da carne maschi che di tacchini da carne femmine, alle condizioni stabilite dal successivo paragrafo A.3;
- **Aree omogenee di accasamento dinamiche a sessi misti**, che possono essere attivate, come misura supplementare di prevenzione della diffusione delle malattie infettive, al fine di garantire un sufficiente vuoto biologico in zone rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

L'elenco di tutte le aree omogenee di accasamento del Veneto è riportato nell'**Allegato B1** al presente provvedimento; inoltre, è presente sul sito della Rete di Epidemiosorveglianza della Regione del Veneto (ReSolVe), con tutti gli aggiornamenti periodici relativi alle aperture e chiusure delle medesime, al link: <http://www.resolveveneto.it/category/sanita-animale/malattie/ia/ia-aree-omogenee/>.

L'apertura, la chiusura e la modifica delle date dei periodi di accasamento nelle succitate aree omogenee viene autorizzata dal Servizio Veterinario regionale, sentito il parere dell'IZS delle Venezie, a seguito di una richiesta scritta (anche via e-mail) da parte del Referente incaricato dalle Filiere avicole interessate: detta richiesta dovrà essere inviata almeno una settimana prima della data più prossima di apertura/chiusura/modifica di area omogenea, al fine di permettere al Servizio Veterinario regionale di effettuare le dovute valutazioni tecniche.

2. Accasamento a sessi misti in allevamenti di tacchini da carne

Nelle aree omogenee di accasamento a sessi misti è possibile accasare, nello stesso allevamento di tacchini da carne, sia maschi che femmine, alle seguenti condizioni:

1. nell'area da accasare non deve essere atto un piano di vaccinazione nei confronti dell'influenza aviaria e la situazione epidemiologica deve essere favorevole;
2. i Servizi Veterinari dovranno verificare preventivamente, negli allevamenti, la sussistenza dei requisiti di biosicurezza previsti dalla normativa vigente;
3. per l'invio agli impianti di macellazione, le operazioni di carico di tacchini femmine all'interno delle aree omogenee dovranno essere effettuate con automezzi dedicati, che fino alla conclusione dell'attività suddetta potranno essere utilizzati esclusivamente all'interno dell'area. In deroga, potranno essere effettuati carichi con gli stessi automezzi, a condizione che all'interno dell'area il carico sia effettuato in un allevamento a fine ciclo di tacchini e fuori della stessa si effettuino esclusivamente carichi a fine ciclo di broiler. Le Ditte dovranno presentare al Servizio Veterinario competente per l'allevamento un programma formalizzato per quanto attiene l'utilizzo degli automezzi per il carico degli animali;



4. il titolare dell'azienda e il proprietario degli animali dovranno garantire una corretta gestione delle squadre di carico degli animali: tale personale dovrà essere identificato e annotato sui registri aziendali e per tutto il periodo di carico non potrà effettuare attività in allevamenti fuori dall'area medesima. Il titolare dell'azienda dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione scritta, il rispetto della procedura sopra riportata.
5. Negli allevamenti di tacchini da carne accasati a sessi misti, i Servizi veterinari delle Az.ULSS dovranno effettuare i seguenti **controlli**:
 - Controllo trascorsi 14 giorni dal carico delle femmine e
 - Controllo 10 giorni prima del carico dei maschi.La numerosità campionaria da applicare ai suddetti prelievi è di 5 campioni di sangue + tamponi tracheali per capannone (con un minimo di 10 campioni nel caso ci sia un solo capannone fino a un massimo di 20 per allevamento).
6. per quanto riguarda il carico delle femmine all'interno di un singolo allevamento, questo dovrà essere completato nell'arco massimo di una settimana lavorativa;
7. i maschi dovranno essere avviati al macello entro 10 giorni dall'inizio del carico per i maschi, all'interno di un singolo allevamento;
8. sia per i maschi sia per le femmine, all'interno dell'area omogenea, le operazioni di carico in tutti gli allevamenti dovranno essere completate in un tempo massimo di 20 giorni.

3. Verifica delle misure di biosicurezza

Il Servizio veterinario della Az.ULSS, nell'ambito della propria attività di controllo, è incaricato delle verifiche presso gli allevamenti avicoli del proprio territorio delle misure di biosicurezza previste dall'O.M. 26/08/2005 e s.m.i., con la frequenza indicata dal Ministero della Salute o dal Servizio Veterinario Regionale.

Di ogni controllo dovrà essere lasciata evidenza documentale, avvalendosi di check-list che contengano gli elementi minimi di biosicurezza da verificare, come previsti dalla O.M. 26/08/05 e s.m.i.

I controlli per biosicurezza negli allevamenti del settore avicolo rurale sono disciplinati dal D.M. 25/06/2010.

4. Linee guida applicative per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli allevamenti avicoli e suinicoli

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3178 dell'8 ottobre 2004 sono stati formalizzati sul territorio della Regione del Veneto gli Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Gli Atti di indirizzo relativi al punto 5 della lettera d) del succitato art. 50 sono stati, in seguito, modificati da D.G.R. n. 856 del 15 maggio 2012: tale Delibera ha lasciato comunque invariati gli Atti di indirizzo relativi al punto 4 della lettera d) dell'art. 50, ovvero quelli di competenza esclusivamente veterinaria.

I citati Atti di indirizzo ai sensi del punto 4 della lettera d) dell'art. 50 della L.R. 11/ 2004, al capitolo "Parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti", affida alla Direzione per la Prevenzione, Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e Produzione Zootecnica (ora Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare) l'incarico di definire i parametri sanitari e di compatibilità ambientale per la realizzazione di nuovi insediamenti agricolo-produttivi.

Con DGR 634/2016 ("Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto") è stata formalizzata la procedura per la richiesta delle valutazioni di compatibilità ambientale e sanitaria al Servizio Veterinario regionale, anche in considerazione delle nuove definizioni da applicare al settore avicolo e suinicolo (contenute, rispettivamente, nel D.Lvo 9 del 25/01/2010, D.M. 13/11/2013 e D.Lvo n. 200 del 26/10/2010), per quanto concerne i **nuovi allevamenti avicoli e suinicoli** e per i cambi di specie avicola allevata, in deroga alle distanze minime.

Le richieste di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli ampliamenti di attività preesistenti, invece, non sono soggette a tale procedura di valutazione.

Per quanto concerne i **cambi di specie avicola allevata**, alla luce delle evidenze epidemiologiche e valutazioni del rischio relative ai virus influenzali aviari, e nell'ottica di una semplificazione burocratica delle procedure autorizzative per ottenere i cambi di specie in oggetto, sono soggetti a valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria, in base alla procedura sotto dettagliata, solamente le richieste di cambio



d732f758



ALLEGATO B DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 3 di 8

di allevamento da specie avicole a breve vita a minor rischio (es. polli da carne) a specie avicole a lunga vita a rischio elevato (es. tacchini da carne, ovaiole e riproduttori).

In deroga alle distanze minime tra allevamenti avicoli e suinicoli di cui alla Tabella 1 dei succitati Atti di indirizzo della L.R. 11/04 (sotto riportata), può essere consentita la realizzazione di nuovi allevamenti avicoli e suinicoli applicando un metodo matematico, che consente la definizione di parametri per la valutazione di compatibilità sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti.

Il D.Lvo n. 200 del 26/10/2010 sull'anagrafe suina e il D.M. 13/11/2013 sull'anagrafe avicola definiscono "nuovo allevamento" la realizzazione di una nuova attività di allevamento: pertanto comprende sia la costruzione di nuove aziende, sia il cambio di tipologia di specie animale allevata.

Il D.Lvo n. 9 del 25/01/2010 ha definito la "azienda avicola commerciale" come "l'azienda nella quale il pollame è tenuto a fini commerciali", in contrapposizione alla "azienda non commerciale", che è quella "nella quale il pollame o gli altri volatili in cattività sono tenuti dai proprietari per proprio consumo o utilizzo o come animali da compagnia e che allevano fino ad un massimo di 250 capi". L'articolo 4, comma 1 di tale D.Lvo prevede l'obbligo di registrazione in Banca Dati Nazionale (BDN) di tutte le aziende avicole a carattere commerciale e a carattere non commerciale che allevano fino a 250 capi: la L. 27/12/2017, n. 205 ha successivamente modificato questo comma, estendendo l'obbligo di registrazione in BDN (oltre che alle aziende avicole commerciali) alle aziende non commerciali che allevano un numero di capi superiore a 50.

La valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria effettuata dal Servizio Veterinario regionale, è **prevista nel caso in cui non siano rispettate le distanze minime tra allevamenti** indicate nella sotto riportata Tabella 1: pertanto, è necessario che, prima di formulare la richiesta di valutazione, la Az.ULSS verifichi che effettivamente il nuovo allevamento si venga a situare (rispetto altri allevamenti avicoli/suinicoli) a distanze inferiori rispetto quanto sotto riportato:

Tipologia di allevamento	Distanza minima da altri allevamenti	Distanza minima da altri allevamenti in zone montane
Allevamenti avicoli di riproduttori ed incubatoi	Metri 1.500 da allevamenti avicoli intensivi	Metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi
Allevamenti avicoli da carne, allevamenti da selvaggina e di galline ovaiole	Metri 500 da allevamenti avicoli intensivi; Metri 1.000 da allevamenti suinicoli intensivi	
Allevamenti suinicoli	Metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi	

Tab. 1 - Distanze minime tra allevamenti

In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia che nei Comuni ricadenti nella "Zona B" di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2019 (riportata in Allegato C al presente provvedimento) è vietata la costruzione di nuovi allevamenti avicoli all'aperto, compresa la riconversione di strutture preesistenti ad allevamenti all'aperto..

4.1 - Indicazioni operative per la richiesta di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito le indicazioni operative ai fini della richiesta di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria per nuovi allevamenti avicoli e suinicoli (comprese le riconversioni di allevamenti di altre specie ad allevamento avicolo o suinicolo) e per i cambi di specie avicola allevata (limitatamente alle casistiche sopra esposte).

In considerazione di quanto previsto dalla O.M. 10/12/2019, nel caso di nuovi allevamenti avicoli (ivi ricomprese le conversioni di specie allevata da non avicolo ad avicolo), è prima di tutto necessario verificare l'eventuale presenza di impianti di biogas che trattano pollina nei 500 mt. attorno all'insediamento.



d732f758



ALLEGATO B DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 4 di 8

Al fine di consentire la suddetta verifica, ogni richiesta di valutazione inerente un nuovo allevamento avicolo (sia di aziende avicole a carattere commerciale sia di quelle a carattere non commerciale) che allevano un numero di capi superiore a 50 (o riconversione ad allevamento avicolo) dovrà essere trasmessa da parte dell'allevatore, oltre che alla Az.ULSS competente, anche al Servizio Veterinario Regionale, il quale effettuerà la mappatura dell'area di 500 mt attorno alla superficie di competenza dell'allevamento, al fine di rilevare quale/i Comune/i vi siano compresi.

Tale mappa verrà quindi inviata alla/e Az.ULSS competente/i sul/i Comune/i ricadente/i nella citata area di 500 mt, al fine della verifica della presenza degli impianti di biogas che trattano pollina:

- in caso di presenza di impianti di biogas che trattano pollina: il parere della Az.ULSS sulla edificabilità/riconversione dell'allevamento avicolo è sfavorevole, a seguito di quanto previsto dalla O.M. 10/12/2019, e la procedura di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria non ha luogo;
- in caso di assenza di impianti di biogas che trattano pollina:
 - se i parametri relativi alle distanze minime previste dalla L.R. sono rispettati, l'allevatore può procedere alla realizzazione dell'allevamento;
 - in caso contrario, il S.V. Regionale procede con la valutazione di compatibilità, come di seguito indicato.

Adempimenti a carico dell'allevatore

- a. La richiesta di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria deve essere effettuata nei seguenti casi:
- Nuovo allevamento avicolo (sia di aziende avicole a carattere commerciale che di quelle a carattere non commerciale e che allevano un numero di capi superiore a 50) o conversione di specie allevata da non avicolo ad avicolo: invio richiesta via PEC, corredata dalle informazioni di seguito dettagliate, alla Az.ULSS competente sul territorio e al Servizio Veterinario Regionale;
 - Cambio di specie avicola allevata (solo nel caso di passaggio da specie a breve vita a specie a lunga vita): invio richiesta via PEC alla Az.ULSS competente sul territorio, corredata dalle informazioni di seguito dettagliate;
 - Nuovo allevamento suinicolo o conversione di altra specie allevata a suini (solo nel caso in cui l'insediamento si situi, rispetto ad allevamenti avicoli intensivi preesistenti, a distanze minime inferiori rispetto quelle previste dalla L.R. 11/04): invio richiesta via PEC alla Az.ULSS competente sul territorio, corredata dalle informazioni di seguito dettagliate.
- b. Ai fini della richiesta di valutazione di cui al punto precedente, dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
- Relazione tecnica, che riporti almeno: i dati anagrafici dell'allevamento (proprietario e detentore, ragione sociale, codice 317, indirizzo della sede produttiva); georeferenziazione (coordinate geografiche) dell'insediamento; indicazione della specie (avicoli, suini) e numero dei capi che si intendono allevare (oppure: specie avicola e numero dei capi attualmente presenti e specie avicola e numero dei capi che si intendono allevare);
 - Planimetria di scala adeguata relativa ai nuovi capannoni, datata e vistata da un tecnico abilitato (in particolare per quanto riguarda le planimetrie e relativo posizionamento dei capannoni). Dovranno in particolare essere evidenziate le distanze in metri da altri allevamenti avicoli e suinicoli.
Tale planimetria non è necessaria nel caso di richieste di parere in merito a cambi di specie avicola allevata, qualora questi comportino modifiche non rilevanti alla struttura dell'impianto produttivo (es. aumento dei capannoni).

Relativamente alle richieste di valutazione di cui sopra, si dovrà in ogni caso, tener presente che non è consentita la attivazione di nuovi allevamenti di tacchini (né la costruzione ex novo, né il cambio di specie da altre specie animali allevate a tacchini) nelle aree ad elevata densità di allevamenti avicoli dove è attuata la dismissione degli allevamenti di tacchini nell'ambito della realizzazione dei piani di assetto territoriali intercomunali o comunali eventualmente tramite l'applicazione di misure di credito edilizio (parte della provincia di Verona situata a sud dell'autostrada A4).



d732f758



ALLEGATO B DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 5 di 8

E' inoltre fatto salvo il divieto di costruzione di nuovi allevamenti avicoli all'aperto (comprese le riconversioni) nelle "Zone ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione" (B) per IA ad alta patogenicità, di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2019, riportate in Allegato C al presente provvedimento.

Adempimenti a carico del Servizio Veterinario Az.ULSS

- a. Verifica che l'allevamento in oggetto ricada effettivamente nei casi soggetti a valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria; conseguentemente, verifica che la documentazione trasmessa dalla ditta sia completa e conforme a quanto indicato nel capitolo precedente;
- b. Nel caso di nuovi allevamenti avicoli (sia di aziende avicole a carattere commerciale che di quelle a carattere non commerciale e che allevano un numero di capi superiore a 50) o conversioni di specie allevata da non avicolo ad avicolo: riceve dal S.V. Regionale la mappatura dell'area di 500 mt attorno alla superficie di competenza dell'allevamento, al fine di verificare (nelle parti del/i Comune/i di propria competenza) la presenza di impianti di biogas che trattano pollina; quindi, in base all'esito di tale verifica, procede come segue:
 1. Presenza di impianti di biogas che trattano pollina: esprime parere sfavorevole in merito al nuovo allevamento avicolo (o conversione ad avicolo), in quanto è in contrasto con quanto previsto dalla O.M. 10/12/19;
 2. Assenza di impianti di biogas che trattano pollina: se l'allevamento ricade nelle fattispecie soggette a valutazione di compatibilità (non rispetta le distanze minime da altri allevamenti, di cui alla L.R. 11/04): trasmette, unitamente al proprio parere favorevole sulla conformità della istanza e documentazione allegata, la richiesta di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria via PEC al Servizio Veterinario Regionale (area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it).

Adempimenti a carico del Servizio Veterinario Regionale

- a. Nel caso di nuovi allevamenti avicoli (sia di aziende avicole a carattere commerciale che di quelle a carattere non commerciale e che allevano un numero di capi superiore a 50) o conversioni di specie allevata da non avicolo ad avicolo: elabora una mappa dell'area di 500 mt attorno alla superficie di competenza dell'allevamento, a partire dell'indirizzo della sede produttiva, indicato nella relazione tecnica allegata alla istanza di valutazione di compatibilità;
- b. In caso di esito favorevole alle verifiche di cui alla lettera precedente (comunicazione da parte della Az.ULSS di assenza di impianti di biogas che ricevono/utilizzano pollina nei 500 mt), e in ogni caso per i nuovi allevamenti suinicoli (comprese le riconversioni da altra specie allevata ad allevamenti suinicoli), procede come segue: valutata la completezza e correttezza di quanto trasmesso dalla Az.ULSS, provvede ad inoltrare tutta la documentazione all'IZSVE, ai fini dell'elaborazione della relativa valutazione tecnica, in base alla procedura operativa di cui al successivo paragrafo 4.2;
- c. Ricevuta infine tale relazione, la Regione provvede a trasmetterla, unitamente al proprio parere (favorevole/sfavorevole), alla Az.ULSS competente, per la successiva trasmissione alla ditta.

Si sottolinea che le istanze che perverranno in modo incompleto o difforme da quanto sopra indicato, come anche le istanze che verranno inviate fuori dai sopraccitati canali istituzionali (es. direttamente all'IZSVE), non verranno prese in considerazione.

4.2 - Procedura operativa per le richieste di valutazione compatibilità ambientale e sanitaria per nuovi allevamenti avicoli, suinicoli e richieste di cambio specie avicola allevata**Premessa**

Secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2004 – art. 50 lettera d e DGRV 634 del 11/05/2016 – paragrafo C dell'Allegato B, la costruzione di nuovi allevamenti avicoli e suinicoli e i cambi di specie allevata, se da



d732f758



ALLEGATO B DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 6 di 8

specie a minor rischio si passa a una specie a rischio più elevato per influenza aviaria, sono consentiti solo previo rispetto delle distanze da altri allevamenti delle due specie citate stabilite dalla stessa L.R. 11/2004 (vedi Tabella 1 sotto riportata).

L'eventuale concessione da parte della Regione del Veneto della deroga alle distanze minime prevede che sia effettuata una valutazione tecnica della compatibilità sanitaria dei nuovi allevamenti in relazione alla densità avicola dell'area interessata ponderata in funzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria.

Oltre a quanto riportato nella Legge regionale, l'Ordinanza Ministeriale del 10/12/2019, che proroga e modifica l'Ordinanza Ministeriale del 26/08/2005 e successive modificazioni e integrazioni, prevede per i nuovi insediamenti produttivi avicoli il rispetto della distanza minima da un impianto di biogas che riceve/utilizza pollina: tale distanza non può essere inferiore a 500 metri. Di conseguenza, le relazioni riguardanti richieste di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria per nuovi insediamenti avicoli, dovranno tenere conto anche di quanto riportato nell'Ordinanza Ministeriale.

Di seguito, viene formalizzata la procedura che deve essere applicata per l'esecuzione della valutazione di cui all'oggetto.

Chiunque voglia edificare un nuovo allevamento avicolo (sia di aziende avicole a carattere commerciale che di quelle a carattere non commerciale e che allevano un numero di capi superiore a 50) deve trasmettere richiesta formale di valutazione tecnica all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto. Tale richiesta deve essere accompagnata dai relativi allegati tecnici (relazione tecnica e planimetria dei nuovi capannoni).

La citata Unità Organizzativa Veterinaria si avvarrà per l'esecuzione della verifica tecnica del Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria del Veneto (CREV).

Procedura operativa**1. Georeferenziazione area di pertinenza e centroide nuovo allevamento**

In fase iniziale sono utilizzati l'indirizzo e la localizzazione (mediante coordinate geografiche) dell'insediamento in progetto, riportati nelle richieste e nelle relazioni agronomiche a esse allegate. Se le coordinate in formato WGS84 non vengono fornite dal richiedente, tali informazioni verranno desunte dagli elaborati presenti nella relazione agronomica. Verrà comunque chiesto all'Az.ULSS competente per territorio di validare l'elaborazione svolta.

Una volta acquisita o desunta la localizzazione (mediante coordinate geografiche) dell'insediamento in progetto, viene quindi georeferenziata l'area individuata per la costruzione, tracciando il poligono che comprende tutte le strutture/aree previste per l'alloggiamento degli animali. Successivamente viene calcolato il centroide, per permettere le successive analisi geografiche.

Se la localizzazione (mediante coordinate geografiche) dell'area di pertinenza e del centroide del nuovo allevamento è stata desunta dai tecnici del CREV con la validazione da parte dell'Az.ULSS competente per territorio, tale evento sarà menzionato tra i risultati dell'elaborato tecnico.

2. Verifica presenza impianti di biogas che ricevono/utilizzano pollina

In base all'Ordinanza Ministeriale 26/08/2005 e successive modifiche e integrazioni, per i nuovi insediamenti produttivi avicoli la distanza da un impianto di biogas che riceve/utilizza pollina non può essere inferiore a 500 mt.

Quindi una volta individuato e tracciato il poligono che comprende tutte le strutture/aree previste per l'alloggiamento dei volatili (così come descritto nel precedente punto 1), viene calcolato e mappato un buffer di raggio di 500 metri definito a partire dal limite esterno di tale area. Viene quindi prodotta una mappa che rappresenta il poligono che rappresenta lo spazio occupato dall'insediamento in progetto, il buffer di raggio 500 metri e i limiti comunali dei comuni che, anche in minima parte, intersecano il buffer di raggio 500 metri.

Tale mappa verrà trasmessa dal Coordinatore scientifico del CREV all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione, che provvederà a inoltrarla alle Az.ULSS competenti per territorio per la verifica della presenza di impianti di biogas nei territori individuati.

In caso di esito favorevole (comunicazione da parte dell'Az.ULSS di assenza di impianti di biogas che ricevono/utilizzano pollina nel buffer di raggio 500 metri), la procedura prosegue con le ulteriori verifiche delle distanze da allevamenti intensivi avicoli e suinicoli circostanti, così come descritto nel successivo punto 3.



d732f758



ALLEGATO B DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 7 di 8

3. Verifica del rispetto delle distanze minime tra i nuovi insediamenti produttivi avicoli e altri allevamenti

A seguito della identificazione dell'area dell'allevamento in progetto, vengono calcolati i raggi/buffer di 500, 1.000 o 1.500 metri dall'intera area individuata in base alla tipologia di allevamento (Tabella 1).

Tabella 1: Distanze minime tra allevamenti

Tipologia di allevamento	Distanza minima da altri allevamenti	Distanza minima da altri allevamenti in zone montane
Allevamenti avicoli di riproduttori ed incubatoi	Metri 1.500 da allevamenti avicoli intensivi	Metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi
Allevamenti avicoli da carne, allevamenti da selvaggina e di galline ovaiole	Metri 500 da allevamenti avicoli intensivi; Metri 1.000 da allevamenti suinicoli intensivi	
Allevamenti suinicoli	Metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi	

3.1 Verifica qualità dati

Al fine di valutare la distanza tra l'allevamento in progetto e gli allevamenti intensivi avicoli e suinicoli circostanti, viene attivata la procedura di verifica della qualità delle coordinate degli allevamenti intensivi avicoli e suinicoli presenti in Banca Dati Nazionale (BDN). Tale procedura prevede la selezione dei comuni che intersecano il buffer di raggio 10 km dall'area dell'allevamento in progetto, come definito nel paragrafo successivo. Vengono quindi estratti dalla BDN gli allevamenti intensivi avicoli e suinicoli situati nei comuni selezionati.

Qualora in banca dati siano presenti allevamenti geocodificati, sarà necessario procedere con la georeferenziazione degli stessi (le coordinate sono calcolate a partire dall'indirizzo dell'allevamento inserito in BDN) tramite il portale IZSVeGIS (<http://gis.izsvenezie.it/izsvegis/index.php>). Per gli allevamenti georeferenziati ricadenti nel buffer di raggio 10 km, si procede con la validazione della posizione sempre tramite il portale IZSVeGIS (<http://gis.izsvenezie.it/izsvegis/index.php>).

Come previsto dalla normativa vigente, l'attività di georeferenziazione degli allevamenti geocodificati e di validazione degli allevamenti georeferenziati è in capo ai Servizi Veterinari della Az.ULSS di competenza territoriale per i comuni selezionati. In particolare, si prevede che l'elenco degli allevamenti geocodificati da georeferenziare e degli allevamenti georeferenziati da validare sia trasmesso ai Servizi veterinari delle Az.ULSS. I Servizi Veterinari di competenza sono responsabili della corretta georeferenziazione/validazione della posizione geografica degli allevamenti di interesse. I tecnici CREV devono svolgere un'azione di supporto e monitoraggio dell'attività di georeferenziazione e validazione delle Az.ULSS.

4. Mappatura

Una volta completata la procedura di controllo della qualità, gli insediamenti di aziende avicole (sia a carattere commerciale che quelle a carattere non commerciale e che allevano un numero di capi superiore a 50) e gli allevamenti suini (con capacità potenziale uguale o maggiore a 5 capi, inseriti in BDN), georeferenziati dai Servizi Veterinari delle Az.ULSS, vengono rappresentati su mappa.

5. Calcolo della densità

In deroga alle distanze minime tra allevamenti avicoli e suinicoli di cui alla Tabella 1 dei succitati Atti di indirizzo della L.R. 11/04, può essere consentita la realizzazione di nuovi allevamenti previa valutazione della densità avicola calcolata con l'applicazione di un metodo matematico che permette di verificare la compatibilità sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti. La compatibilità sanitaria fa



d732f758



ALLEGATO B DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 8 di 8

riferimento specifico al rischio di diffusione dell'influenza aviaria. Il metodo infatti si basa sul calcolo della densità avicola utilizzando come parametri di riferimento, la distribuzione geografica degli allevamenti e la loro capacità potenziale (numero di volatili accasabili sulla base dei valori registrati nella BDN). Per il calcolo della densità nell'area in esame, vengono presi in considerazione tutti gli insediamenti avicoli non familiari presenti nel raggio di 10 km dall'insediamento produttivo oggetto della richiesta e la loro capacità potenziale. Il raggio di 10 km è utilizzato poiché tale distanza rappresenta la zona di sorveglianza istituita in caso di focolaio di influenza aviaria.

A ciascuna specie avicola presente negli insediamenti produttivi così selezionati è associato un valore di probabilità cumulata di infezione da virus dell'influenza aviaria, derivato dai risultati ottenuti dallo studio condotto da Busani et al. per l'epidemia H7N1 ad alta patogenicità del 1999-2000 in Veneto e Lombardia (Busani L., Valsecchi Mg., Rossi E., Toson M., Ferrè N., Dalla Pozza M., Marangon S. (2009): "Risk factors for highly pathogenic H7N1 avian influenza virus infection of poultry farms during the 1999-2000 epidemic in Italy." Vet. J. 181 (2009), p. 171-177). Tale indicatore è utilizzato per classificare le specie avicole in funzione del rischio di infezione e di ponderare il numero di capi allevabili, al fine di ottenere un valore di capacità potenziale confrontabile tra le varie specie presenti nella zona oggetto di studio, in funzione del livello di rischio di infezione.

In seguito viene geometricamente calcolato il territorio di pertinenza per ciascun insediamento, secondo la tecnica dei poligoni di Thiessen, illustrata nell'allegato al punto 4 dell'articolo 50 lettera d (edificabilità zone agricole).

Per ciascun insediamento viene calcolata la densità come rapporto tra la capacità potenziale ponderata dell'allevamento avicolo e l'area del poligono di Thiessen associata all'insediamento stesso. La densità così ottenuta viene classificata secondo una scala cromatica, nella quale le basse densità sono rappresentate in verde, le medie in azzurro, le alte in blu e le più elevate in rosso.

A tal fine viene calcolato il centroide dell'intera area individuata per il nuovo insediamento e valutato in quale zona di densità l'allevamento stesso risulta posizionato.

In seguito viene rieseguita la sopraindicata procedura, in questo caso simulando il nuovo insediamento avicolo e associando a esso il numero di capi allevabili indicati nella richiesta di valutazione.

Vengono quindi comparate visivamente le densità e si individua in quale zona di densità si verrebbe a posizionare il nuovo allevamento in oggetto.

La relazione della analisi sopra descritta viene quindi trasmessa all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione da parte del Coordinatore scientifico del CREV.



d732f758





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B1 DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 1 di 7

AREE OMOGENEE DI ACCASAMENTO DEL VENETO

Area	Tipologia	Cod317	Comune	Az Ulss
7	sessi separati	051VR071	MOZZECANE	9
7	sessi separati	054VR020	NOGAROLE ROCCA	9
7	sessi separati	054VR043	NOGAROLE ROCCA	9
7	sessi separati	054VR045	NOGAROLE ROCCA	9
7	sessi separati	054VR500	NOGAROLE ROCCA	9
7	sessi separati	054VR509	NOGAROLE ROCCA	9
7	sessi separati	054VR511	NOGAROLE ROCCA	9
8	sessi separati	091VR061	VERONA	9
8	sessi separati	091VR086	VERONA	9
9	sessi separati	016VR041	BUTTAPIETRA	9
9	sessi separati	021VR156	CASTEL D'AZZANO	9
9	sessi separati	094VR508	VIGASIO	9
11	sessi separati	032VR032	ERBÈ	9
11	sessi separati	088VR507	TREVENZUOLO	9
11	sessi separati	088VR508	TREVENZUOLO	9
11	sessi separati	088VR509	TREVENZUOLO	9
12	sessi separati	016VR090	BUTTAPIETRA	9
12	sessi separati	071VR038	SAN GIOVANNI LUPATOTO	9
13	sessi separati	040VR504	ISOLA DELLA SCALA	9
13	sessi separati	040VR506	ISOLA DELLA SCALA	9
13	sessi separati	040VR519	ISOLA DELLA SCALA	9
13	sessi separati	055VR104	OPPEANO	9
13	sessi separati	071VR030	SAN GIOVANNI LUPATOTO	9
14	sessi separati	040VR511	ISOLA DELLA SCALA	9
14	sessi separati	040VR520	ISOLA DELLA SCALA	9
14	sessi separati	053VR006	NOGARA	9
15	sessi separati	084VR083	SORGÀ	9
15	sessi separati	084VR090	SORGÀ	9
16	sessi separati	073VR170	SAN MARTINO BUON ALBERGO	9
16	sessi separati	097VR101	ZEVIO	9
16	sessi separati	097VR116	ZEVIO	9
16	sessi separati	097VR120	ZEVIO	9
17	sessi separati	097VR108	ZEVIO	9
17	sessi separati	097VR109	ZEVIO	9
17	sessi separati	097VR110	ZEVIO	9
17	sessi separati	097VR112	ZEVIO	9
17	sessi separati	097VR123	ZEVIO	9
17	sessi separati	097VR150	ZEVIO	9
18	sessi separati	064VR094	RONCO ALL'ADIGE	9
18	sessi separati	097VR099	ZEVIO	9
18B	sessi separati	064VR021	RONCO ALL'ADIGE	9
18B	sessi separati	064VR082	RONCO ALL'ADIGE	9
19	sessi separati	055VR107	OPPEANO	9
19	sessi separati	056VR013	PALÙ	9
19	sessi separati	056VR014	PALÙ	9
19	sessi separati	056VR016	PALÙ	9



39bd0030



ALLEGATO B1 DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 2 di 7

Area	Tipologia	Cod317	Comune	Az Ulss
19	sessi separati	056VR018	PALÙ	9
19	sessi separati	097VR100	ZEVIO	9
20	sessi separati	012VR067	BOVOLONE	9
20	sessi separati	012VR074	BOVOLONE	9
20	sessi separati	012VR075	BOVOLONE	9
20	sessi separati	055VR101	OPPEANO	9
21	sessi separati	012VR077	BOVOLONE	9
21	sessi separati	012VR080	BOVOLONE	9
22	sessi separati	053VR103	NOGARA	9
22	sessi separati	053VR133	NOGARA	9
22	sessi separati	068VR070	SALIZZOLE	9
22	sessi separati	068VR080	SALIZZOLE	9
22	sessi separati	068VR087	SALIZZOLE	9
22	sessi separati	068VR088	SALIZZOLE	9
22	sessi separati	068VR100	SALIZZOLE	9
23	sessi separati	025VR099	CEREA	9
23	sessi separati	029VR012	CONCAMARISE	9
23	sessi separati	068VR078	SALIZZOLE	9
27	sessi separati	064VR004	RONCO ALL'ADIGE	9
27	sessi separati	064VR005	RONCO ALL'ADIGE	9
27	sessi separati	064VR062	RONCO ALL'ADIGE	9
27	sessi separati	064VR088	RONCO ALL'ADIGE	9
27	sessi separati	064VR115	RONCO ALL'ADIGE	9
28	sessi separati	041VR076	ISOLA RIZZA	9
28	sessi separati	041VR082	ISOLA RIZZA	9
28	sessi separati	041VR084	ISOLA RIZZA	9
28	sessi separati	041VR088	ISOLA RIZZA	9
28	sessi separati	041VR095	ISOLA RIZZA	9
28	sessi separati	041VR097	ISOLA RIZZA	9
28	sessi separati	041VR110	ISOLA RIZZA	9
28	sessi separati	041VR112	ISOLA RIZZA	9
28	sessi separati	055VR097	OPPEANO	9
31	sessi separati	069VR005	SAN BONIFACIO	9
31	sessi separati	069VR012	SAN BONIFACIO	9
31B	sessi separati	069VR003	SAN BONIFACIO	9
31B	sessi separati	069VR008	SAN BONIFACIO	9
31B	sessi separati	069VR011	SAN BONIFACIO	9
31B	sessi separati	069VR101	SAN BONIFACIO	9
31B	sessi separati	069VR152	SAN BONIFACIO	9
32	sessi separati	092VR014	VERONELLA	9
32	sessi separati	092VR016	VERONELLA	9
33	sessi separati	002VR056	ALBAREDO D'ADIGE	9
33	sessi separati	002VR057	ALBAREDO D'ADIGE	9
33	sessi separati	002VR059	ALBAREDO D'ADIGE	9
33B	sessi separati	002VR042	ALBAREDO D'ADIGE	9
33B	sessi separati	002VR044	ALBAREDO D'ADIGE	9
33B	sessi separati	002VR066	ALBAREDO D'ADIGE	9
35	sessi separati	027VR062	COLOGNA VENETA	9
35	sessi separati	027VR072	COLOGNA VENETA	9



39bd0030



ALLEGATO B1 DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 3 di 7

Area	Tipologia	Cod317	Comune	Az Ulss
35	sessi separati	027VR073	COLOGNA VENETA	9
35	sessi separati	027VR130	COLOGNA VENETA	9
35	sessi separati	098VR046	ZIMELLA	9
40	sessi separati	084VR080	SORGÀ	9
40	sessi separati	084VR081	SORGÀ	9
40	sessi separati	084VR085	SORGÀ	9
40	sessi separati	084VR089	SORGÀ	9
43	sessi separati	012VR047	BOVOLONE	9
43	sessi separati	012VR069	BOVOLONE	9
43	sessi separati	012VR070	BOVOLONE	9
44	sessi separati	032VR089	ERBÈ	9
44	sessi separati	032VR091	ERBÈ	9
44	sessi separati	032VR092	ERBÈ	9
44	sessi separati	032VR095	ERBÈ	9
44	sessi separati	040VR450	ISOLA DELLA SCALA	9
44	sessi separati	084VR087	SORGÀ	9
47	sessi separati	075VR027	SAN PIETRO DI MORUBIO	9
47	sessi separati	075VR031	SAN PIETRO DI MORUBIO	9
47	sessi separati	075VR033	SAN PIETRO DI MORUBIO	9
47	sessi separati	075VR036	SAN PIETRO DI MORUBIO	9
47B	sessi separati	041VR078	ISOLA RIZZA	9
47B	sessi separati	075VR030	SAN PIETRO DI MORUBIO	9
48	sessi separati	027VR060	COLOGNA VENETA	9
48	sessi separati	027VR083	COLOGNA VENETA	9
48	sessi separati	027VR084	COLOGNA VENETA	9
48	sessi separati	027VR088	COLOGNA VENETA	9
49	sessi separati	004VR001	ARCOLE	9
49	sessi separati	092VR017	VERONELLA	9
49	sessi separati	098VR023	ZIMELLA	9
49	sessi separati	098VR031	ZIMELLA	9
49	sessi separati	098VR036	ZIMELLA	9
50	sessi separati	042VR001	LAVAGNO	9
50	sessi separati	073VR024	SAN MARTINO BUON ALBERGO	9
50	sessi separati	073VR030	SAN MARTINO BUON ALBERGO	9
50	sessi separati	073VR033	SAN MARTINO BUON ALBERGO	9
50	sessi separati	073VR178	SAN MARTINO BUON ALBERGO	9
50	sessi separati	073VR185	SAN MARTINO BUON ALBERGO	9
50	sessi separati	073VR188	SAN MARTINO BUON ALBERGO	9
50	sessi separati	073VR193	SAN MARTINO BUON ALBERGO	9
91	sessi separati	040VR507	ISOLA DELLA SCALA	9
91	sessi separati	040VR517	ISOLA DELLA SCALA	9
91	sessi separati	040VR518	ISOLA DELLA SCALA	9
91	sessi separati	040VR552	ISOLA DELLA SCALA	9
91	sessi separati	040VR563	ISOLA DELLA SCALA	9
91	sessi separati	040VR805	ISOLA DELLA SCALA	9
92	sessi separati	065VR093	ROVERCHIARA	9
3	sessi misti	082VR555	SOMMACAMPAGNA	9
3	sessi misti	082VR559	SOMMACAMPAGNA	9
3	sessi misti	082VR560	SOMMACAMPAGNA	9



39bd0030



ALLEGATO B1 DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 4 di 7

Area	Tipologia	Cod317	Comune	Az Ulss
4	sessi misti	089VR143	VALEGGIO SUL MINCIO	9
4	sessi misti	089VR804	VALEGGIO SUL MINCIO	9
4	sessi misti	089VR900	VALEGGIO SUL MINCIO	9
4	sessi misti	096VR606	VILLAFRANCA DI VERONA	9
5	sessi misti	082VR557	SOMMACAMPAGNA	9
5	sessi misti	082VR558	SOMMACAMPAGNA	9
5	sessi misti	082VR827	SOMMACAMPAGNA	9
5	sessi misti	096VR119	VILLAFRANCA DI VERONA	9
5	sessi misti	096VR206	VILLAFRANCA DI VERONA	9
5	sessi misti	096VR777	VILLAFRANCA DI VERONA	9
6	sessi misti	060VR701	POVEGLIANO VERONESE	9
6	sessi misti	060VR816	POVEGLIANO VERONESE	9
6	sessi misti	096VR909	VILLAFRANCA DI VERONA	9
24	sessi misti	072VR041	SANGUINETTO	9
24	sessi misti	072VR043	SANGUINETTO	9
26	sessi misti	028VR002	COLOGNOLA AI COLLI	9
26	sessi misti	069VR013	SAN BONIFACIO	9
29	sessi misti	003VR021	ANGIARI	9
29	sessi misti	003VR023	ANGIARI	9
30	sessi misti	019VR036	CASALEONE	9
30	sessi misti	025VR078	CEREA	9
30	sessi misti	025VR098	CEREA	9
30	sessi misti	025VR101	CEREA	9
30	sessi misti	025VR107	CEREA	9
34	sessi misti	052VI139	LONIGO	8
34	sessi misti	052VI801	LONIGO	8
34	sessi misti	052VI803	LONIGO	8
34	sessi misti	052VI805	LONIGO	8
34	sessi misti	052VI810	LONIGO	8
36	sessi misti	010VR033	BOSCHI SANT'ANNA	9
36	sessi misti	027VR078	COLOGNA VENETA	9
36	sessi misti	048VR071	MINERBE	9
36	sessi misti	048VR073	MINERBE	9
36	sessi misti	061VR010	PRESSANA	9
36	sessi misti	061VR015	PRESSANA	9
36	sessi misti	061VR016	PRESSANA	9
37	sessi misti	027VR090	COLOGNA VENETA	9
37	sessi misti	061VR018	PRESSANA	9
38	sessi misti	066VR008	ROVEREDO DI GUÀ	9
38	sessi misti	066VR009	ROVEREDO DI GUÀ	9
39	sessi misti	019VR050	CASALEONE	9
41	sessi misti	083VR243	SONA	9
41	sessi misti	089VR803	VALEGGIO SUL MINCIO	9
51	sessi misti	052VI804	LONIGO	8
51	sessi misti	052VI806	LONIGO	8
51	sessi misti	052VI808	LONIGO	8
52	dinamica	082VR553	SOMMACAMPAGNA	9
52	dinamica	083VR228	SONA	9
52	dinamica	083VR241	SONA	9



39bd0030



ALLEGATO B1 DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 5 di 7

Area	Tipologia	Cod317	Comune	Az Ulss
52	dinamica	083VR245	SONA	9
53	dinamica	091VR076	VERONA	9
53	dinamica	091VR199	VERONA	9
54	dinamica	024VR003	CAZZANO DI TRAMIGNA	9
54	dinamica	024VR004	CAZZANO DI TRAMIGNA	9
54	dinamica	039VR009	ILLASI	9
56	dinamica	091VR082	VERONA	9
56	dinamica	091VR113	VERONA	9
57	dinamica	073VR007	SAN MARTINO BUON ALBERGO	9
57	dinamica	091VR108	VERONA	9
58	dinamica	073VR008	SAN MARTINO BUON ALBERGO	9
58	dinamica	073VR022	SAN MARTINO BUON ALBERGO	9
59	dinamica	047VR002	MEZZANE DI SOTTO	9
59	dinamica	047VR003	MEZZANE DI SOTTO	9
59	dinamica	047VR005	MEZZANE DI SOTTO	9
60	dinamica	047VR013	MEZZANE DI SOTTO	9
60	dinamica	047VR114	MEZZANE DI SOTTO	9
62	dinamica	093VR022	VESTENANOVA	9
62	dinamica	093VR033	VESTENANOVA	9
62	dinamica	093VR063	VESTENANOVA	9
62	dinamica	093VR069	VESTENANOVA	9
62	dinamica	093VR325	VESTENANOVA	9
62B	dinamica	093VR036	VESTENANOVA	9
62B	dinamica	093VR090	VESTENANOVA	9
63	dinamica	001VR079	AFFI	9
63	dinamica	023VR302	CAVAION VERONESE	9
63	dinamica	062VR305	RIVOLI VERONESE	9
65	dinamica	015VR502	BUSSOLENGO	9
65	dinamica	015VR504	BUSSOLENGO	9
65	dinamica	091VR039	VERONA	9
67	dinamica	038VR074	GREZZANA	9
67	dinamica	038VR294	GREZZANA	9
68	dinamica	038VR330	GREZZANA	9
68	dinamica	038VR349	GREZZANA	9
69	dinamica	038VR029	GREZZANA	9
69	dinamica	038VR067	GREZZANA	9
69	dinamica	038VR089	GREZZANA	9
69	dinamica	038VR302	GREZZANA	9
69	dinamica	038VR319	GREZZANA	9
69	dinamica	038VR324	GREZZANA	9
69	dinamica	038VR342	GREZZANA	9
69	dinamica	038VR344	GREZZANA	9
70	dinamica	039VR002	ILLASI	9
70	dinamica	039VR007	ILLASI	9
70	dinamica	039VR008	ILLASI	9
70	dinamica	087VR002	TREGNAGO	9
71	dinamica	028VR010	COLOGNOLA AI COLLI	9
71	dinamica	039VR003	ILLASI	9
71	dinamica	039VR005	ILLASI	9



39bd0030



ALLEGATO B1 DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 6 di 7

Area	Tipologia	Cod317	Comune	Az Ulss
71	dinamica	039VR006	ILLASI	9
71	dinamica	039VR021	ILLASI	9
71	dinamica	039VR039	ILLASI	9
71	dinamica	042VR002	LAVAGNO	9
73	dinamica	067VR267	ROVERÈ VERONESE	9
73	dinamica	067VR315	ROVERÈ VERONESE	9
74	dinamica	074VR017	SAN MAURO DI SALINE	9
74	dinamica	074VR023	SAN MAURO DI SALINE	9
74	dinamica	074VR024	SAN MAURO DI SALINE	9
74	dinamica	074VR038	SAN MAURO DI SALINE	9
75	dinamica	005VR189	BADIA CALAVENA	9
75	dinamica	074VR025	SAN MAURO DI SALINE	9
76	dinamica	091VR054	VERONA	9
77	dinamica	091VR038	VERONA	9
77	dinamica	091VR090	VERONA	9
77	dinamica	091VR134	VERONA	9
77	dinamica	091VR252	VERONA	9
77	dinamica	091VR317	VERONA	9
78	dinamica	091VR470	VERONA	9
79	dinamica	093VR009	VESTENANOVA	9
79	dinamica	093VR014	VESTENANOVA	9
79	dinamica	093VR028	VESTENANOVA	9
80	dinamica	093VR012	VESTENANOVA	9
80	dinamica	093VR017	VESTENANOVA	9
80	dinamica	093VR023	VESTENANOVA	9
80	dinamica	093VR026	VESTENANOVA	9
80	dinamica	093VR083	VESTENANOVA	9
82	dinamica	047PD034	LOZZO ATESTINO	6
82	dinamica	059PD022	OSPEDALETTO EUGANEO	6
82	dinamica	059PD028	OSPEDALETTO EUGANEO	6
82	dinamica	059PD036	OSPEDALETTO EUGANEO	6
82	dinamica	059PD040	OSPEDALETTO EUGANEO	6
82	dinamica	059PD043	OSPEDALETTO EUGANEO	6
82	dinamica	074VI601	NOVENTA VICENTINA	8
83	dinamica	059PD011	OSPEDALETTO EUGANEO	6
83	dinamica	059PD039	OSPEDALETTO EUGANEO	6
83	dinamica	059PD046	OSPEDALETTO EUGANEO	6
83	dinamica	059PD073	OSPEDALETTO EUGANEO	6
84	dinamica	037PD008	ESTE	6
84	dinamica	037PD034	ESTE	6
84	dinamica	037PD035	ESTE	6
84	dinamica	037PD046	ESTE	6
84	dinamica	037PD048	ESTE	6
84	dinamica	037PD050	ESTE	6
85	dinamica	037PD019	ESTE	6
85	dinamica	037PD106	ESTE	6
85	dinamica	055PD097	MONSELICE	6
85	dinamica	055PD120	MONSELICE	6
85	dinamica	055PD128	MONSELICE	6



39bd0030



ALLEGATO B1 DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 7 di 7

Area	Tipologia	Cod317	Comune	Az Ulss
85	dinamica	083PD012	SANT'ELENA	6
86	dinamica	022VI602	CAMPIGLIA DEI BERICI	8
86	dinamica	022VI605	CAMPIGLIA DEI BERICI	8
86	dinamica	022VI606	CAMPIGLIA DEI BERICI	8
86	dinamica	117VI601	VILLAGA	8
86	dinamica	117VI604	VILLAGA	8
86	dinamica	117VI605	VILLAGA	8
86	dinamica	117VI606	VILLAGA	8
87	dinamica	051VI603	LONGARE	8
87	dinamica	064VI602	MONTEGALDA	8
87	dinamica	064VI607	MONTEGALDA	8
87	dinamica	064VI611	MONTEGALDA	8
87	dinamica	064VI613	MONTEGALDA	8
87	dinamica	065VI608	MONTEGALDELLA	8
88	dinamica	002VI603	ALBETTONE	8
88	dinamica	002VI604	ALBETTONE	8
88	dinamica	105PD061	VO'	6
89	dinamica	001VI602	AGUGLIARO	8
89	dinamica	002VI606	ALBETTONE	8
89	dinamica	047PD030	LOZZO ATESTINO	6
89	dinamica	105PD055	VO'	6
90	dinamica	027VI603	CASTEGNERO	8
90	dinamica	027VI605	CASTEGNERO	8
90	dinamica	027VI632	CASTEGNERO	8
90	dinamica	069VI512	BARBARANO MOSSANO	8
90	dinamica	069VI603	BARBARANO MOSSANO	8
90	dinamica	069VI604	BARBARANO MOSSANO	8
90	dinamica	071VI602	NANTO	8



39bd0030





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 1 di 7

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali".

Rep. Atti n. 12525 luglio 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 25 luglio 2019

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce alla Conferenza Stato-Regioni la facoltà di promuovere e di sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

CONSIDERATO:

- che talune malattie animali, quali la peste suina africana e l'influenza aviaria ad alta patogenicità, rappresentano una minaccia per l'attività zootecnica dell'intera Unione, per le quali è opportuno valutare i rischi sanitari potenziali al fine di disporre misure preventive;
- che l'esperienza passata nella gestione delle epidemie da virus influenzale ad alta patogenicità e la peste suina africana in Sardegna ha dimostrato che le misure di prevenzione e controllo delle malattie devono essere adottate immediatamente per prevenire l'introduzione e limitarne la diffusione e che è necessario individuare, in tempo di pace, le misure atte a ridurre il rischio di introduzione e diffusione da applicarsi sul territorio nazionale tenendo conto dei diversi fattori di rischio;
- che l'influenza aviaria e la peste suina africana destano particolare preoccupazione nell'intera Unione europea visti i danni di natura sanitaria e commerciale che esse comportano alla filiera zootecnica tanto da essere state categorizzate malattie per le quali è richiesto un immediato intervento nonché una completa eradicazione nei territori colpiti;
- che attività di sorveglianza riveste un'importanza nei confronti della peste suina africana quale mezzo per rilevare quanto prima l'eventuale ingresso sul territorio nazionale della PSA tramite i selvatici e consentire quindi la rapida adozione di misure di contenimento ed eradicazione;
- che l'attuale situazione epidemiologica nell'Est Europa, dove la peste suina africana ha coinvolto sia i suini domestici che i cinghiali e che rappresenta motivo di preoccupazione per l'Italia;

AP



366ada06





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- che l'introduzione della peste suina africana in Italia per contiguità da cinghiali infetti non appare probabile nel prossimo futuro visto che il "fronte endemico" non ha ancora coinvolto i paesi direttamente confinanti con l'Italia (es. Austria, Slovenia), che formano un cuscinetto di sicurezza e che il rischio più imminente appare legato al citato "fattore umano";
- che un'elevata densità di cinghiali in una determinata area può rappresentare uno dei fattori di rischio di diffusione della peste suina africana e che, pertanto, occorre procedere ad adottare misure straordinarie di contenimento con l'obiettivo di ridurre numericamente la popolazione dei cinghiali mediante l'utilizzo di strategie mirate e condivise con tutte le istituzioni a diverso titolo coinvolte;

RITENUTO:

- necessario dar seguito a quanto raccomandato dalla Commissione europea a tutti gli Stati membri di rafforzare le attività di sorveglianza passiva sui cinghiali nelle aree a più elevato rischio di introduzione attraverso gli animali e tenendo in considerazione il "fattore umano", a seguito del contatto diretto di alimenti/materiali contaminati veicolati da trasportatori, turisti, lavoratori stranieri, viaggiatori;
- necessario dare seguito a quanto previsto dalla decisione di esecuzione 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018, concernente misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e, in particolare dell'articolo 3, che prevede l'individuazione da parte degli Stati membri delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus dell'HPAI nelle aziende nonché l'adozione di una sorveglianza per monitorare le situazione epidemiologica e per stabilire nelle predette aree l'applicazione di misure di riduzione del rischio, di sensibilizzazione e di biosicurezza;

VISTA la nota del 12 giugno 2019, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo;

VISTA la nota del 17 giugno 2019, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha partecipato alle Regioni e alle Province autonome la suddetta proposta con contestuale richiesta di assenso tecnico;

VISTA la nota del 4 luglio 2019 con cui è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 luglio 2019, annullata con nota del 10 luglio 2019 in quanto le Regioni (nota del 9 luglio 2019) hanno comunicato l'assenso tecnico sul testo, condizionandolo ad alcune proposte di modifica;

VISTA la nota del 10 luglio 2019 con la quale il Ministero della salute, in accoglimento delle proposte di modifica delle Regioni, ha trasmesso il testo consolidato;

VISTA la nota del 10 luglio 2019 con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il testo nella versione definitiva, allegato A al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

AP



366ada06



ALLEGATO C DGR n. 623 del 19 maggio 2020

pag. 3 di 7

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sullo schema di accordo indicato in oggetto;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali", nella versione diramata il 10 luglio 2019 e che, in Allegato A al presente atto, ne costituisce parte integrante.

SEGRETIARIO
Cons. Eugenia C. MorziIL PRESIDENTE
Sen. Erika Stefani

366ada06



Au. A

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SORVEGLIANZA E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER LE SEGUENTI MALATTIE: PESTE SUINA AFRICANA E INFLUENZA AVIARIA.

Allegato A

PESTE SUINA AFRICANA

Punti strategici

a. Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali

L'obiettivo è il tempestivo riscontro dell'infezione (*early detection*). La sorveglianza passiva su tutto il territorio nazionale sarà attuata attraverso la segnalazione e il controllo diagnostico di tutti i cinghiali rinvenuti morti (inclusi i morti per incidente stradale) e di tutti i casi sospetti (es. mortalità aumentata, sintomatologia riferibile a peste suine).

Il Ministero della salute, attraverso il Centro di referenza per le peste suine dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Perugia, attiva il servizio di segnalazione, con l'istituzione di un numero verde e la messa a punto di una applicazione di messaggistica che permetta, in caso di rinvenimento dei cinghiali morti, incidentati o parti di animale riconducibile a cinghiali, la trasmissione in tempo reale delle informazioni ivi compresa la georeferenziazione.

Le Regioni e le Province autonome stabiliscono con gli II.ZZ.SS competenti per territorio le modalità per la raccolta e gestione, la diagnosi e la distruzione in sicurezza delle carcasse o loro parti, anche attraverso l'adozione di una procedura sulla base delle proprie strutture e modelli organizzativi interni.

b. Sorveglianza passiva negli allevamenti di suini.

In conformità a quanto previsto dal regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320/1954, ogni caso sospetto è immediatamente segnalato al Servizio veterinario localmente competente che adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente.

c. Controllo numerico della popolazione di cinghiali.

Attuazione di un'azione coordinata, tra le Amministrazioni centrali e regionali, di gestione dei cinghiali indirizzata alla riduzione sia numerica sia spaziale attraverso l'attività venatoria, le azioni di controllo previste dalla normativa vigente (legge n. 157/92, art. 19) e le azioni programmabili nelle rete delle Aree Protette (Parchi Nazionali, Regionali, Oasi, Rifugi ecc.).

Azioni di controllo numerico delle popolazioni di cinghiale

Le Regioni e le Province autonome individuano attività di gestione della popolazione di cinghiali che comprendono anche misure di controllo numerico qualora si ravvedano una o più delle seguenti evidenze:

1. elevata frequenza di contatti tra popolazioni suine domestiche e cinghiali;
2. aumento del rischio di introduzione dell'infezione correlato a motivi di contiguità con aree a maggior rischio o infette;
3. rischio sanitario aumentato in conseguenza di accesso frequente di cinghiali in aree urbane e/o in zone di raccolta dei rifiuti.



366ada06



Laddove necessario, il Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche (CEREP) fornisce supporto tecnico finalizzato alla gestione dei campioni derivanti dalle battute di caccia, in termini di numerosità e tipologia.

Le attività di controllo numerico del cinghiale devono contemplare almeno le seguenti azioni:

- a. ~~incentivazione della caccia in modalità singola o in girata~~ incentivazione delle tecniche di prelievo più efficaci ai fini della riduzione significativa della densità della popolazione selvatica di suddetto suide;
- b. identificazione di aree delimitate da barriere geografiche naturali o artificiali in cui promuovere il controllo della specie per realizzare una discontinuità geografica e rendere attuabile il principio di regionalizzazione;
- c. promozione della creazione di centri di lavorazione della carne di cinghiale (anche da capi catturati in aree protette);
- d. divieto di alimentazione e abbeveramento artificiale non derogabili per motivi atmosferici;
- e. ~~divieto di movimentazione della specie su tutto il territorio nazionale~~ per la movimentazione della specie su tutto il territorio nazionale si applicano le misure previste per i suidi allevati;
- f. ~~divieto di introduzione della specie in ogni istituto faunistico (aree addestramento cani; aziende turistico-venatorie ecc.)~~ Ogni Istituto Faunistico che introduce capi appartenenti alla specie nelle aree recintate di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (collegato ambientale) – articolo 7, deve munirsi di codice aziendale.

A tal fine, le Regioni e le Province autonome integrano se necessario i propri Piani di gestione della popolazione di cinghiali, di cui alla legge n. 157/92, e adottano opportune azioni finalizzate ad una reale stima numerica della popolazione di cinghiali presente sul proprio territorio.

d. Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende suinicole.

Le Regioni e le Province autonome intensificano le attività istituzionali per la verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende che vengono classificate in tre categorie sulla base del rischio, anche utilizzando, al fine di definire il livello di biosicurezza di tali aziende, le apposite check-list del sistema Classyfarm:

1. aziende non commerciali o familiari: i suini sono tenuti solo per la fase di ingrasso e sono destinati all'autoconsumo.
2. aziende commerciali (aziende da riproduzione e aziende da ingrasso): aziende che movimentano suini da vita e da macello e trasportano i prodotti suini al di fuori dell'azienda.
3. aziende allo stato brado o semi-brado: detengono i suini all'aperto in modo temporaneo o permanente.

e. Campagna di formazione ed informazione degli stakeholders

L'obiettivo generale è quello di fornire adeguata conoscenza della situazione epidemiologica, di aumentare la consapevolezza del rischio di introduzione della malattia e migliorare la preparazione nel riconoscere i sintomi riferibili alla peste suina africana.

Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, con la collaborazione degli II.ZZ.SS e delle associazioni degli allevatori, organizzano giornate di studio e di informazione sui criteri di biosicurezza e di prevenzione della malattia, attraverso un sistema di formazione a cascata.



366ada06



Allegato B**INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ****Punti strategici**

Nelle regioni ad alto rischio di cui al decreto interministeriale 14 marzo 2018, recante “Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, sono individuate zone a rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1 della decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1136, distinte in:

- a) zone ad alto rischio di introduzione e di diffusione, denominate Zone A;
- b) zone ad alto rischio di introduzione e di maggiore diffusione, denominate Zone B.

Misure da applicare nelle Zone A

a) divieto di detenzione di anatre e oche insieme ad altre specie di pollame, salvo eventuali deroghe rilasciate alle condizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modificazioni, recante: “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile”, allegato A). Per quanto riguarda il settore rurale valgono le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 25 giugno 2010;

b) sulla base della situazione epidemiologica, in attuazione della predetta decisione n. 2018/1136, il Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie, può:

- i) vietare l'allevamento all'aperto per periodi definiti; gli allevamenti, sia nuovi sia esistenti situati in tale area, devono disporre di una superficie idonea a mantenere i volatili al chiuso nel periodo a rischio. *A tal fine, solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti, negli altri allevamenti le reti potranno essere utilizzate solo per la delimitazione laterale.* Gli allevamenti preesistenti devono adeguarsi entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
- ii) sospendere la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
- iii) vietare l'utilizzo dei richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi di cui al Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 21498/2018;
- iv) autorizzare il rilascio di pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna solo se gli animali provengono da aziende nelle quali sono allevati separatamente e sono stati sottoposti a test virologici per la ricerca del virus influenzale effettuati a meno di 48 ore prima del lancio. I campioni devono essere rappresentativi di ogni unità produttiva.

Misure da applicare nelle Zone B

- a) divieto di detenzione di anatre e oche insieme ad altre specie di pollame;
- b) divieto di costruzione di nuovi allevamenti avicoli all'aperto, compresi quelli di selvaggina da penna da ripopolamento, comprese le riconversioni. Negli allevamenti all'aperto già esistenti, sulla base della situazione epidemiologica e nei periodi ritenuti più a rischio *individuati dal Ministero della salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria – IZS delle Venezie,* legati ai flussi migratori o altri fattori di rischio, deve essere garantito l'allevamento al chiuso degli animali. *A tal fine, solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti, negli altri allevamenti le reti potranno essere utilizzate solo per la delimitazione laterale.*



366ada06



Gli allevamenti preesistenti devono adeguarsi entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

c) Sulla base della situazione epidemiologica, il Ministero della salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria – IZS delle Venezie, può:

- i) sospendere la concentrazione di pollame ed altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
- ii) vietare l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame;
- iii) vietare l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
- iv) vietare l'utilizzo dei richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi di cui al dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 21498/2018;
- v) autorizzare il rilascio di pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna solo se gli animali provengono da aziende nelle quali sono allevati separatamente e sono stati sottoposti a test virologici per la ricerca del virus influenzale effettuati meno di 48 ore prima del lancio. I campioni devono provenire da ogni unità produttiva.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale 14 marzo 2018, per la regolamentazione delle autorizzazioni di nuovi insediamenti nelle Zone A e B di allevamenti di avicoli si deve tenere conto del censimento di tutti gli insediamenti avicoli nonché:

- della distanza del nuovo insediamento rispetto agli esistenti; tale misura varia in funzione di:

1. specie allevata;
2. durata del ciclo produttivo;
3. durata del vuoto biologico per specie allevata.

Per la valutazione di compatibilità ambientale degli insediamenti avicoli finalizzata alla corretta gestione del territorio, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 13 dicembre 2018, di modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, relativamente all'obbligo del rispetto della distanza minima di 500 metri tra nuovi insediamenti produttivi avicoli (con ciò intendendosi anche le riconversioni di allevamenti di altre specie animali ad avicoli) ed impianti (di biogas) che ricevono/utilizzano pollina, si dovrà tenere conto almeno dei seguenti parametri:

- densità di allevamenti in una determinata area;
- specie allevata;
- capacità dell'allevamento in peso vivo

